



## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

### **ATTUAZIONE DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2011, N. 141**

*Il presente documento contiene lo schema delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, che danno attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata [npv@pec.bancaditalia.it](mailto:npv@pec.bancaditalia.it); in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Documento per la consultazione**

**Gennaio 2012**

## Premessa

Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, nel riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta nel Titolo V del Testo unico bancario (TUB), ha razionalizzato la regolamentazione (incluso il perimetro delle attività riservate) e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. L'obiettivo è assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario.

### **PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 141/2010 NELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

Il d.lgs. 141 del 13 agosto 2010, in occasione del recepimento della direttiva europea in materia di credito al consumo, ha, tra l'altro, sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB.

Gli aspetti principali della riforma riguardano:

- la ridefinizione dell'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari <sup>(1)</sup>, limitata alla concessione di finanziamenti (a cui si aggiunge, ai sensi della l. 130 del 1999, quella di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento in materia di cartolarizzazione dei crediti – c.d. *servicing*);
- la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. Nell'albo unico si dovranno iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno <sup>(2)</sup>, mentre è prevista l'iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>;
- il rafforzamento dell'impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico. Sono previsti controlli più stringenti sull'accesso al mercato e sull'assetto proprietario degli intermediari; è, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.

Nell'ambito del descritto quadro normativo, il TUB attribuisce al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della nuova disciplina degli intermediari finanziari.

**Con il presente documento, si sottopone a consultazione lo schema delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”,** che contiene la disciplina di vigilanza dei soggetti

<sup>(1)</sup> L'attività di assunzione di partecipazioni e l'attività svolta dai cambiavalute sono state deregolate; è stata disposta la cancellazione dall'elenco generale delle società veicolo per la cartolarizzazione, che non saranno tenute ad iscriversi nell'albo unico (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011. Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione). La prestazione di servizi di pagamento è, invece, riservata agli istituti di pagamento, secondo quanto previsto - in attuazione della direttiva comunitaria sui servizi di pagamento (2007/64/CE) - nel Titolo V-ter del TUB; gli intermediari finanziari che intendono prestare anche servizi di pagamento sono tenuti a istituire, secondo quanto previsto dall'art. 114-terdecies TUB, un patrimonio destinato.

<sup>(2)</sup> Cfr. art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 141/10, che ha modificato l'art. 112 TUB.

<sup>(3)</sup> Cfr. art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 141/10, che ha modificato l'art. 199 del Testo unico della finanza.

<sup>(4)</sup> Il decreto, inoltre, prevede un regime di controlli semplificato per alcune categorie di operatori, quali i confidi di minore dimensione e gli operatori del microcredito (cfr. artt. 111 e 112 TUB).

sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia: intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie disciplinate dall'art. 199, comma 2, TUF.

Con riguardo alle **società fiduciarie e alle agenzie di prestito su pegno**, tenuto conto che si tratta di soggetti al momento non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sono sottoposte a consultazione alcune ipotesi regolamentari, rinviando la definizione dell'articolato normativo all'esito della consultazione.

Nel definire le disposizioni secondarie in materia di intermediazione finanziaria, la Banca d'Italia ha:

- osservato il **principio di proporzionalità**, tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché della natura dell'attività svolta, in linea con quanto previsto dall'art. 108, comma 6, TUB. È stata di conseguenza bilanciata l'esigenza di assicurare che l'attività di concessione di finanziamenti sia svolta da soggetti affidabili con quella di disporre di un impianto normativo sufficientemente flessibile, tale da non porre ingiustificate barriere all'ingresso nel mercato o allo sviluppo di modelli operativi compatibili con la sana e prudente gestione dell'intermediario;
- mirato a delineare un quadro **organico e razionale della materia**, da un lato, facendo confluire in un unico testo gli orientamenti di vigilanza maturati negli ultimi anni e, dall'altro, coordinando, dove opportuno, la normativa degli intermediari finanziari con la disciplina della banche.

Nel paragrafo 2 si descrive l'impianto delle nuove disposizioni, richiamando gli elementi di principale novità rispetto alla disciplina vigente, le motivazioni alla base delle scelte operate e sollecitando commenti in relazione ad argomenti specifici.

In allegato sono contenuti: i) lo schema delle nuove disposizioni; ii) le ipotesi regolamentari relative alla disciplina delle agenzie di credito su pegno e delle società fiduciarie; iii) la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione; iv) un questionario, destinato agli intermediari finanziari, volto ad acquisire ulteriori informazioni in merito agli effetti della nuova normativa.

## 2. Contenuto dello schema delle Disposizioni

### 2.1 Autorizzazione all'esercizio dell'attività (Titolo I – Capitolo 1)

Gli intermediari finanziari per svolgere l'attività di concessione di finanziamenti devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia e iscriversi nell'albo dalla stessa tenuto (cfr. artt. 106 e 107 TUB). Nel nuovo regime, l'autorizzazione e l'iscrizione nell'albo hanno sostituito l'iscrizione negli elenchi generale o speciale, previsti dal previgente Titolo V del TUB.

Lo schema, coerentemente con il TUB, disciplina le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione. Sono tra l'altro richiesti: l'esistenza di un capitale versato minimo; il possesso di specifici requisiti da parte dei partecipanti e degli esponenti aziendali (cfr. par. 2.4); la presentazione di un programma di attività. Il procedimento di autorizzazione è volto a verificare che sussistano le condizioni per garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario.

La previsione di un **capitale minimo** iniziale per l'accesso al mercato tende ad assicurare che l'intermediario neo costituito disponga sin dall'inizio delle risorse patrimoniali necessarie per sostenere i costi di avvio dell'operatività. Tenendo anche conto dei risultati dell'analisi di impatto (cfr. Relazione sull'analisi di impatto), lo schema prevede che gli intermediari abbiano un capitale

minimo iniziale di almeno **2 milioni** di euro; per gli intermediari che intendono anche prestare garanzie il capitale minimo è pari ad almeno **3 milioni** <sup>(5)</sup>.

Nel procedimento di autorizzazione ha una rilevanza centrale **la valutazione del programma di attività** (che descrive le linee di sviluppo dell'intermediario e l'evoluzione delle grandezze finanziarie e patrimoniali nella fase di avvio dell'operatività) e della **struttura organizzativa**. La Banca d'Italia verifica, tra l'altro, la coerenza e l'attendibilità delle informazioni contenute e delle previsioni formulate nel programma nonché la sua sostenibilità per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario.

Lo schema, inoltre, detta disposizioni specifiche relative al rilascio dell'autorizzazione:

- alla **prestazione di servizi di investimento** da parte degli intermediari finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, TUF <sup>(6)</sup>. L'autorizzazione è condizionata al fatto che tali servizi siano effettivamente correlati con l'attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che l'esercizio degli stessi sia espressamente previsto nell'oggetto sociale. La Banca d'Italia valuta, inoltre, l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa dell'intermediario ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione;
- agli **intermediari esteri** insediati in paesi comunitari che intendono prestare l'attività di concessione di finanziamenti attraverso una stabile organizzazione.

## 2.2 Gruppo finanziario (Titolo I – Capitolo 2)

Una delle novità di maggiore rilievo del nuovo Titolo V del TUB riguarda la disciplina del gruppo finanziario. In proposito, dando attuazione all'art. 109 TUB, **lo schema definisce la composizione del gruppo finanziario e disciplina l'albo dei gruppi finanziari** <sup>(7)</sup>.

Nel **perimetro del gruppo** sono inclusi gli intermediari finanziari, le società finanziarie (di cui all'art. 59 comma 2, lett. b), TUB) e le banche extracomunitarie controllate dalla capogruppo. Quest'ultima può essere un intermediario finanziario o una società finanziaria; la società finanziaria può assumere il ruolo di capogruppo al ricorrere di alcune condizioni, quale, ad esempio, la prevalenza dell'attività finanziaria tra le attività esercitate dalle società da essa controllate.

La **capogruppo** svolge un ruolo di rilievo ai fini di vigilanza in quanto, da un lato, essa **rappresenta** il referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata e, dall'altro, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, **emana disposizioni alle componenti del gruppo** per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Tenuto conto del rilievo della configurazione del gruppo ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza, lo schema di disposizioni richiede alla capogruppo di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia le ipotesi di ristrutturazione del gruppo finanziario.

---

<sup>(5)</sup> Nella disciplina vigente, gli intermediari finanziari devono avere un capitale minimo pari a 600 mila euro, mentre gli intermediari che rilasciano garanzie, ai sensi del DM n. 29 del 17 febbraio 2009, devono disporre di un capitale minimo di €1,5 mln. e mezzi patrimoniali per €2,5 mln.

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF gli intermediari finanziari possono svolgere i seguenti servizi di investimento: i) negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati; ii) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; iii) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

<sup>(7)</sup> L'articolo 109 definisce in via generale il perimetro del gruppo finanziario, rimettendo alla Banca d'Italia il compito di individuarne l'esatta composizione. Inoltre, al fine di assicurare adeguato coordinamento con le vigenti norme in materia di gruppi bancari e gruppi di SIM, l'articolo prevede espressamente che la disciplina del gruppo finanziario si applichi in via "subordinata" alle altre due: possono pertanto essere compresi nel gruppo finanziario solo soggetti che non siano già sottoposti ad altre forme di vigilanza consolidata ai sensi del TUB o del TUF.

### 2.3 Attività esercitabili e partecipazioni detenibili (Titolo I – Capitolo 3)

Lo schema delle disposizioni in materia di attività esercitabili tiene conto del nuovo perimetro di operatività degli intermediari finanziari individuato dall'art. 106 del TUB.

In particolare, gli intermediari finanziari svolgono, come attività tipica, l'attività di concessione di finanziamenti o di *servicing* (cfr. art. 2 della legge n. 130/99).

Inoltre, gli intermediari finanziari possono prestare:

- i) servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica <sup>(8)</sup>, se autorizzati ai sensi del TUB. Per svolgere tali attività, gli intermediari costituiscono un patrimonio destinato;
- ii) servizi di investimento (cfr. par. 2.1 relativo all'Autorizzazione);
- iii) attività connesse e strumentali;
- iv) le altre attività che la legge consente di esercitare (es.: promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti assicurativi).

La prestazione delle altre attività, da un lato, non deve snaturare le caratteristiche dell'intermediario finanziario, la cui attività tipica è la concessione di finanziamenti e, dall'altro, può esporre l'intermediario a nuove tipologie di rischio. In tal senso, lo schema prevede che **tali attività siano svolte in via subordinata a quella di concessione di finanziamenti**; inoltre, è previsto che l'intermediario, prima di avviare iniziative in tali settori, invii alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati.

**In particolare, per tenere conto dei profili di rischio specifici e della maggiore complessità operativa, lo schema di disposizioni prevede che gli intermediari che prestano più attività non possano avvalersi della facoltà di concentrare in un'unica funzione le diverse attività di controllo.**

Per sviluppare la loro attività, se coerenti con il proprio oggetto sociale, gli intermediari finanziari possono acquistare partecipazioni. Al fine di presidiare i relativi rischi, **lo schema introduce specifiche disposizioni in materia partecipazioni detenibili.**

Sono previsti limiti prudenziali analoghi a quanto previsto per le banche. In particolare, gli intermediari sono tenuti a rispettare un limite generale per gli attivi immobilizzati (immobili e partecipazioni) commisurato all'ammontare del patrimonio di vigilanza (c.d. "margine disponibile").

Sono poi previsti limiti per l'assunzione di partecipazioni qualificate in società non finanziarie (limite complessivo per l'insieme delle partecipazioni assunte: 60%; limite di concentrazione per la singola esposizione: 15%). Sono invece assumibili liberamente le partecipazioni in società finanziarie e in imprese strumentali.

---

<sup>(8)</sup> In attuazione degli artt. 106, comma 2, e 114-*novies*, comma 4, del TUB, le condizioni e le modalità in base alle quali gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento sono disciplinate dalle "Disposizioni di vigilanza prudenziale per gli istituti di pagamento". La possibilità di svolgere anche l'attività di emissione di moneta elettronica verrà introdotta con il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2009/110/CE (c.d. Direttiva IMEL 2), come si evince dalle modifiche che verrebbero apportate agli articoli 106, comma 2, e 114-*quinquies*, comma 4, del TUB dalla bozza di decreto legislativo sottoposto a pubblica consultazione dal Ministero dell'Economia e delle finanze ([http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione\\_settore\\_finanziario/consultazioni\\_pubbliche\\_online\\_storico/consult\\_dir\\_2009\\_110\\_ce.html](http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_storico/consult_dir_2009_110_ce.html)). Le condizioni per l'esercizio di tale attività da parte degli intermediari finanziari saranno disciplinate dalla Banca d'Italia nelle "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" sottoposte a pubblica consultazione ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_conclude/cons-conclude-no-norm/moneta\\_elettronica](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_conclude/cons-conclude-no-norm/moneta_elettronica)), che sostituiranno integralmente le attuali disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento.

Lo schema detta, infine, specifiche disposizioni per l'assunzione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà e per quelle acquisite per recupero crediti.

#### 2.4 Assetti proprietari ed esponenti aziendali (Titolo II)

In linea con la disciplina bancaria, il TUB prevede che la **Banca d'Italia autorizzi l'acquisizione di partecipazioni qualificate<sup>(9)</sup> nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo** (cfr. art. 110 del TUB, che rinvia alla disciplina delle partecipazioni delle banche).

La schema disciplina le condizioni dell'autorizzazione e gli obblighi di comunicazione dei partecipanti alla Banca d'Italia. Ai fini dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta la sussistenza di una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario, tra cui il possesso da parte del candidato acquirente di requisiti di onorabilità, la sua reputazione e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

Le disposizioni tengono conto della disciplina comunitaria contenuta nella direttiva 2007/44/CE, relativa all'acquisizione di partecipazioni nel settore finanziario, applicabile a banche, imprese di investimento, società di gestione e imprese di assicurazione.

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia ha avviato un progetto normativo per dare attuazione a tale direttiva<sup>(10)</sup> che prevede una disciplina omogenea degli assetti proprietari per tutti gli intermediari vigilati. Le disposizioni del presente schema relative agli assetti proprietari potranno dunque confluire nella emananda disciplina.

Con riguardo agli **esponenti aziendali**, lo schema indica le modalità con le quali gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei propri esponenti.

#### 2.5 Organizzazione e controlli (Titolo III)

L'assetto organizzativo e di controllo costituisce un elemento fondamentale per assicurare una gestione aziendale sana e prudente.

Lo schema, nel delineare i principi e le linee guida a cui il sistema di governo e di controllo degli intermediari si deve uniformare, tiene conto:

- da un lato, del principio di proporzionalità, in considerazione del fatto che le disposizioni saranno applicate a un numero elevato di intermediari con caratteristiche dimensionali e operative tra loro molto diverse;
- dall'altro, delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) e dei principi definiti in sede comunitaria e internazionale.

Lo schema disciplina, tra l'altro: **i)** i requisiti generali di organizzazione (es: dispositivi di governo societario, presidi per la gestione e il controllo dei rischi, flussi informativi interni, procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa); **ii)** le regole di governo societario, che delineano i compiti e le responsabilità minimali degli organi aziendali; **iii)** il sistema dei controlli interni; **iv)** l'esternalizzazione delle attività; **v)** le caratteristiche del sistema informativo-contabile. Inoltre, la bozza prevede requisiti organizzativi per far fronte ai rischi

---

<sup>(9)</sup> Si intendono qualificate le partecipazioni che danno luogo alla detenzione di una quota di capitale dell'intermediario pari ad almeno il 10 per cento ovvero che comportino il controllo dello stesso o l'esercizio dell'influenza notevole sul medesimo.

<sup>(10)</sup> Cfr. [www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/programma-annuale-normativa](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/programma-annuale-normativa).

derivanti da specifiche attività (es.: concessione di crediti; *servicing*; distribuzione di prodotti tramite soggetti terzi) <sup>(11)</sup>.

Lo schema di disposizioni introduce regole di **governo societario**, ispirate a quelle delle banche, che mirano ad assicurare che i sistemi di amministrazione e controllo adottati dagli intermediari siano in grado di assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli.

La disciplina del **sistema dei controlli interni** è stata sistematizzata e arricchita tenuto conto dell'esperienza applicativa. Le funzioni aziendali di controllo (*risk management, compliance, internal audit*) devono essere indipendenti sia rispetto alle attività controllate sia tra loro. **Solo nelle realtà operative meno complesse (che svolgono, ad es., una sola tipologia di attività) e di ridotte dimensioni, in applicazione del principio di proporzionalità, le disposizioni ammettono la possibilità di attribuire a un'unica funzione indipendente i compiti di controllo; rimane in ogni caso ferma la necessità che l'intermediario assicuri l'efficacia di tutti i livelli dei controlli.**

Particolare attenzione è stata attribuita alla gestione dei rischi rivenienti dall'uso di soggetti terzi per la promozione e il collocamento di finanziamenti, attraverso regole che, tra l'altro, responsabilizzano l'intermediario nella scelta dei propri collaboratori esterni.

Sono infine introdotte disposizioni specifiche in materia di **gestione del rischio di liquidità**: tenendo conto dei commenti ricevuti nel corso della consultazione pubblica sulle disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità dello scorso dicembre <sup>(12)</sup>, per tutti gli intermediari è previsto l'obbligo di monitorare su base continuativa la propria esposizione al rischio di liquidità e il proprio livello di concentrazione delle fonti di finanziamento per controparte e scadenza. Presidi più stringenti sono invece previsti per gli intermediari che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie o che raccolgono risparmio presso il pubblico.

Lo schema di disposizioni prevede infine norme organizzative per il **gruppo finanziario**, che pongono l'accento sul ruolo e sulle responsabilità della capogruppo.

## 2.6 Disciplina prudenziale (Titolo IV)

Lo schema conferma la scelta - già effettuata in sede di definizione della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dal previgente art. 107 TUB <sup>(13)</sup> - di **applicare agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB un regime di vigilanza "equivalente" a quello delle banche e delle imprese di investimento**; l'impianto prudenziale si fonda, quindi, sui tre pilastri dell'Accordo di Basilea e delle direttive europee sull'adeguatezza del capitale delle banche e delle imprese di investimento <sup>(14)</sup>.

L'estensione del suddetto regime prudenziale agli intermediari finanziari comporta importanti benefici: da un lato, contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; dall'altro, la normativa comunitaria consente di applicare il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso le banche e le imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari finanziari che: (i) siano autorizzati ad operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; (ii) siano sottoposti a forme di "vigilanza prudenziale equivalenti".

**Sotto il profilo della tecnica normativa, per favorire l'uniformità e il costante aggiornamento del quadro normativo**, lo schema ricorre alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27.12.06 "*Nuove disposizioni di vigilanza*

<sup>(11)</sup> Le discipline in materia di *servicing* è destinata ad essere integrata da ulteriori disposizioni, che verranno poste in consultazione successivamente.

<sup>(12)</sup> Cfr. "Disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità". Documento di consultazione e relativo resoconto ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_concluse/raccolta/2010/crd2/disposizioni-governo-gestione-rischio](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/raccolta/2010/crd2/disposizioni-governo-gestione-rischio)).

<sup>(13)</sup> Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 7<sup>a</sup> aggiornamento del 9 luglio 2007.

<sup>(14)</sup> Si tratta delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

*prudenziale per le banche*”). Tali disposizioni sono state recentemente modificate, da un lato, per recepire le direttive in materia di adeguatezza del capitale delle banche e delle imprese di investimento (c.d. CRD II e CRD III <sup>15</sup>) e, dall’altro, per incorporare alcune comunicazioni interpretative e orientamenti di vigilanza (ad es., in materia di trattamento prudenziale, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, delle operazioni di cessioni di immobili) <sup>16</sup>). Si segnala, inoltre, che agli intermediari finanziari si applicano le comunicazioni del 2010 in materia di filtri prudenziali <sup>17</sup>), in base alle quali gli intermediari avranno a disposizione tre mesi dall’iscrizione nell’albo per esercitare l’opzione che consente di applicare l’approccio simmetrico anziché quello asimmetrico alle riserve da rivalutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (“AFS”); gli intermediari che avevano esercitato l’opzione in quanto già iscritti nell’elenco speciale, entro lo stesso termine, comunicano alla Banca d’Italia se intendono confermare la scelta già effettuata.

**Lo schema prevede alcune disposizioni che integrano e/o specificano le regole previste per le banche, al fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di proporzionalità.**

**In particolare, le principali regole specifiche attengono alle seguenti materie:**

- Requisito patrimoniale complessivo: è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale complessivo pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio;
- Factoring (Crediti commerciali acquistati): ai fini dell’intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. In presenza di alcuni presupposti, gli intermediari imputano l’esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia standardizzata;
- Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del patrimonio di vigilanza. Per l’esposizione eccedente tale limite è prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del patrimonio di vigilanza;
- Il Pilastro. Per gli intermediari di minore dimensione è stata definita una disciplina molto semplificata della valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Tali intermediari sono, infatti, tenuti unicamente ad effettuare una mappatura dei rischi assunti e a quantificare le esigenze di capitale interno (per il rischio di concentrazione *single name* e per il rischio di tasso di interesse) sulla base delle metodologie semplificate stabilite dalla Banca d’Italia.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è la previsione, in attuazione dell’art. 109 TUB, di un regime di vigilanza consolidata con l’introduzione di requisiti patrimoniali consolidati applicabili ai gruppi finanziari. Il perimetro del “consolidamento prudenziale” tiene, inoltre, conto di soggetti diversi da quelli sottoposti a direzione e coordinamento della capogruppo e individuati dal legislatore ai commi 2 e 3 dell’art. 109 TUB <sup>18</sup>).

---

<sup>15</sup> Direttive 2009/111/CE del 16 settembre 2009 e 2010/76/EU del 24 novembre 2010 che hanno modificato le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

<sup>16</sup> Cfr Tit. I, Capitolo 1, Sezione II, par. 8.4 della Circolare 263 del 27.12.06.

<sup>17</sup> Cfr. Disposizioni di vigilanza del 18 maggio 2010. Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali” (Boll. Vig 5/10) e “Comunicazione del 23 giugno 2010. Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali” (Boll. Vig. 6/10).

<sup>18</sup> Si tratta, ad esempio, di intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario; intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario.

## 2.7 Vigilanza informativa e operazioni rilevanti

Rispetto alla disciplina vigente per gli intermediari “107 TUB”, l’aspetto di maggiore novità riguarda l’obbligo degli intermediari di fornire alla Banca d’Italia un’informativa preventiva sui principali eventi della vita aziendale (ad es., fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni del capitale sociale, assunzione di partecipazioni qualificate in banche, società finanziarie e strumentali). La disponibilità di tali informazioni consente all’Autorità di vigilanza, ove del caso, di esercitare tempestivamente i propri poteri di intervento previsti dal TUB.

Sono invece assoggettate ad autorizzazione le operazioni di cessione di azienda, rami d’azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del TUB.

## 2.8 Altri intermediari

### Confidi

Lo schema conferma, nella sostanza, la disciplina vigente in materia di confidi iscritti nell’elenco speciale <sup>(19)</sup>. In particolare, sono state mantenute immutate sia la definizione dell’aggregato da prendere in considerazione per calcolare il volume di attività finanziaria al cui superamento il confidi è tenuto a iscriversi nell’albo sia le disposizioni in materia di operatività dei confidi (attività prevalente, attività residuali esercitabili e attività connesse e strumentali).

Per quanto riguarda gli altri aspetti della disciplina, lo schema rinvia, in generale, alle disposizioni generalmente applicabili agli intermediari finanziari, con alcune integrazioni e modifiche che tengono conto delle specificità dei confidi.

Gli aspetti distintivi più significativi riguardano:

- **Autorizzazione:** il **capitale minimo dei Confidi è fissato in 2 milioni di euro**, un importo inferiore rispetto a quanto richiesto agli intermediari finanziari che prestano garanzie (3 milioni di euro); inoltre, è stato precisato che i confidi possono adottare anche la forma di società consortile a responsabilità limitata;
- **Partecipazioni detenibili:** come per gli intermediari finanziari è **consentito anche ai confidi l’assunzione di partecipazioni in altre imprese**. Tuttavia, per preservare le caratteristiche tipiche di tali soggetti, tenuto anche conto della analoga disciplina prevista per le banche confidi, **sono stati posti alcuni vincoli rispetto alle disposizioni ordinarie** (es.: divieto di assunzione di partecipazioni di controllo in banche o altre imprese finanziarie o assicurative; limiti stringenti per l’assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie);
- **Vigilanza prudenziale:** la disciplina del **patrimonio di vigilanza** tiene conto – come nel quadro normativo vigente - dell’esistenza nei bilanci dei confidi di poste non riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni di vigilanza, di cui la Banca d’Italia valuta la compatibilità in base ai criteri stabiliti per il patrimonio di vigilanza delle banche; lo schema inoltre chiarisce, coerentemente con le comunicazioni recentemente emanate sull’argomento <sup>(20)</sup>, i limiti della computabilità nel patrimonio di vigilanza dei fondi pubblici attribuiti ai confidi.

Lo schema conferma, inoltre, le attuali disposizioni con riguardo al **requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito** per le operazioni segmentate per le quali la quota di prima perdita è coperta mediante specifici fondi monetari; in tali casi, ricorrendo certe condizioni, il requisito è pari all’ammontare dei fondi monetari medesimi.

<sup>(19)</sup> Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008.

<sup>(20)</sup> Cfr. Comunicazione del 25 novembre 2008, “Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi” (Boll. di vigilanza n. 11/2008).

Con riferimento **all'organizzazione amministrativa e contabile e al sistema dei controlli interni**, ai confidi si applicano le disposizioni ordinariamente previste per gli intermediari finanziari. Si ritiene, infatti, che dette disposizioni contengano principi e linee guida sufficientemente flessibili (cfr. par. 2.5) per adattarsi, in linea con il principio di proporzionalità, alle caratteristiche operative dei confidi.

*Su questo punto si sollecitano commenti*

### *2.9 Società fiduciarie*

L'art. 199 del Testo unico della finanza (TUF), come modificato dall'art. 9, comma 8 del d.lgs. n. 141/10, individua le società fiduciarie che sono tenute a iscriversi in una sezione separata dell'albo previsto dall'art. 106 TUB; dette fiduciarie devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia e sono assoggettate ai poteri di vigilanza della medesima autorità per assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

Nella definizione delle scelte normative si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni del TUF, della vigente disciplina dettata in materia dalla legge n. 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995, non abrogati né modificati dal nuovo testo dell'art. 199 TUF.

Pertanto, le disposizioni che verranno emanate terranno conto dell'attuale fisionomia ed operatività delle società fiduciarie, per quanto riguarda sia la delimitazione delle attività esercitabili sia la circostanza che le stesse sono autorizzate e vigilate anche da parte del Ministero per lo Sviluppo economico.

Ciò posto:

- la disciplina autorizzatoria sarà analoga a quella prevista per gli altri intermediari finanziari, con alcune integrazioni per tenere conto delle specificità di tali soggetti (ad es.: la soglia minima di capitale è prevista dall'art. 199 TUF);
- per quanto concerne i profili di vigilanza – tenendo conto che i poteri della Banca d'Italia sono esercitati per assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio - alle società fiduciarie si intende applicare le disposizioni previste per gli intermediari finanziari in materia di organizzazione amministrativa e contabile nonché di controlli interni, tenuto conto che una organizzazione robusta è un presupposto necessario a prevenire il coinvolgimento del soggetto in fenomeni di riciclaggio. Inoltre, verrà previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo riveniente dalla mancata conformità alla normativa antiriciclaggio.

### *2.10 Agenzie di prestito su pegno*

Ai sensi dell'art. 112, comma 8, TUB, alle agenzie di prestito su pegno si applicano le disposizioni previste per gli intermediari finanziari; la Banca d'Italia può, tuttavia, escludere l'applicazione di alcune di tali disposizioni .

In generale, si osserva che tali intermediari svolgono un'attività creditizia, come gli altri intermediari finanziari. Tuttavia, tenuto conto dei limiti delle attività esercitabili da tali intermediari (concessione di credito su pegno) e della ridotta dimensione degli stessi, in linea con il principio di proporzionalità, le disposizioni prevederanno **una soglia di capitale più bassa (€ 600 mila)** per l'iscrizione all'albo rispetto a quella degli intermediari finanziari; inoltre, alle agenzie di prestito su pegno non si applicheranno le disposizioni in materia di ICAAP nell'ambito del II Pilastro (Processo di controllo prudenziale) e III Pilastro (Informativa al pubblico). **Per mantenere la tipicità dell'attività svolta, alle agenzie di prestito su pegno non verrebbe consentito di acquisire partecipazioni in altre imprese.**

### 2.11 Abrogazioni

Le disposizioni sugli intermediari finanziari, contenute nello schema, sostituiranno le *Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale* (Circolare n. 216 del 5 agosto 1996), che verranno conseguentemente abrogate.

Verranno inoltre abrogate le comunicazioni al sistema confluite nel testo o incompatibili con le nuove disposizioni.

# **Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari**



**INDICE****TITOLO I  
SOGGETTI E ATTIVITA'****TITOLO I - Capitolo 1: AUTORIZZAZIONE***Sezione I:* DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Definizioni .....
4. Destinatari della disciplina.....
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....

*Sezione II:* CAPITALE MINIMO

1. Capitale minimo .....

*Sezione III:* PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del documento .....
2. Valutazioni della Banca d'Italia .....

*Sezione IV:* ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipazioni .....
2. Gruppo di appartenenza .....
3. Comprova dei requisiti richiesti in capo ai partecipanti al capitale .....

<i>Sezione V:</i>	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE
	1. Domanda di autorizzazione .....
	2. Istruttoria e valutazione della Banca d'Italia .....
	3. Iscrizione all'albo e altri adempimenti .....
	4. Adempimenti successivi all'iscrizione .....
	5. Cancellazione dall'albo .....
<i>Sezione VI:</i>	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI
	1. Procedura di autorizzazione.....
	2. Programma di attività .....
	3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale .....
	4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti .....
<i>Sezione VII:</i>	AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
	1. Condizioni e procedura di autorizzazione.....
	2. Valutazioni della Banca d'Italia .....
	3. Norme del TUF applicabili .....
<i>Sezione VIII:</i>	INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI
	1. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento.....
	2. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari.....
<i>Sezione IX:</i>	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
	1. Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....
<i>Allegato A:</i>	PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO. RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....

TITOLO I - Capitolo 2: **GRUPPO FINANZIARIO***Sezione I:* DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Destinatari della disciplina.....
4. Definizioni .....
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....

*Sezione II:* GRUPPO FINANZIARIO

1. Composizione del gruppo .....
2. Capogruppo .....
3. Statuti.....
4. Ristrutturazione dei gruppi finanziari .....

*Sezione III:* POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

1. Principi generali.....

*Sezione IV:* ALBO DEI GRUPPI

1. Contenuto dell'albo .....
2. Iscrizione all'albo .....
3. Variazioni all'albo .....
4. Pubblicità dell'iscrizione .....
5. Cancellazione dall'albo .....

TITOLO I - Capitolo 3: **ATTIVITÀ ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI***Sezione I:* DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Definizioni .....
4. Destinatari della disciplina.....

*Sezione II:* ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Attività esercitabili.....

*Sezione III: ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI*

1. Attività connesse e strumentali .....

*Sezione IV: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI*

1. Premessa .....
2. Limiti all'assunzione delle partecipazioni .....
3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà.....
4. Partecipazioni acquisite per recupero crediti .....

**TITOLO II**  
**PARTECIPANTI ED ESPONENTI**

**TITOLO II - Capitolo 1: PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO**

*Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Definizioni .....
4. Destinatari della disciplina.....
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....

*Sezione II: PARTECIPAZIONI QUALIFICATE*

1. Partecipazioni qualificate.....
2. Soggetti esenti.....
3. Autorizzazione.....
4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate .....
5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione .....
6. Valutazione della reputazione e della solidità finanziaria.....
7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione .....

*Sezione III: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE*

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti.....

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto .....

*Sezione IV:* INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE

**TITOLO II - Capitolo 2: ESPONENTI AZIENDALI**

*Sezione I:* DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Destinatari della disciplina.....
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....

*Sezione II:* PROCEDURA DI VERIFICA

1. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.....

*Allegato A:* Documentazione riguardante il requisito di onorabilità dei partecipanti....

*Allegato B:* Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della qualità e della solidità finanziaria del candidato acquirente .....

*Allegato C:* Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali .....

*Allegato D:* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.....

*Allegato E:* DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144 RECANTE NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE .....

*Allegato F:* DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998,

N. 161, RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE .....

**TITOLO III**  
**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI**

**TITOLO III - Capitolo 1: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI**

*Sezione I:* **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Definizioni .....
4. Destinatari della disciplina.....
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....
6. Principi generali di organizzazione.....

*Sezione II:* **GOVERNO SOCIETARIO**

1. Premessa .....
2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali.....

*Sezione III:* **SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

1. Principi generali.....
2. Funzioni aziendali di controllo .....

*Sezione IV:* **SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE**

1. Principi generali.....

<i>Sezione V:</i>	<b>ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI</b>
	1. Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali .....
	2. Promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi .....
<i>Sezione VI:</i>	<b>IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEI GRUPPI FINANZIARI</b>
	1. Ruolo della capogruppo .....
	2. Controlli interni di gruppo .....
<i>Sezione VII:</i>	<b>PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ O PROFILI DI RISCHIO</b>
	1. Premessa .....
	2. Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.....
	3. Rischio di liquidità.....
	4. Rischi connessi all'attività di <i>servicing</i> .....
	5. Rischi connessi con l'attività di prestazione di servizi di pagamento e con l'emissione di moneta elettronica.....
	6. Intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.....

<p><b>TITOLO IV</b> <b>VIGILANZA PRUDENZIALE</b></p>
--

**TITOLO IV - Capitolo 1: DISPOSIZIONI COMUNI**

<i>Sezione I:</i>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO</b>
	1. Premessa .....
	2. Le regole prudenziali .....
	3. Specificità della disciplina degli intermediari finanziari .....
<i>Sezione II:</i>	<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>
	1. Fonti normative.....
	2. Definizioni .....
	3. Destinatari della disciplina.....
	4. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....

**TITOLO IV - Capitolo 2: AMBITO DI APPLICAZIONE**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....
1.	Premessa .....
<i>Sezione II:</i>	DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE
1.	Intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario.....
2.	Intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario.....
<i>Sezione III:</i>	DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA
1.	Capogruppo di gruppi finanziari.....
2.	Casi di esonero ed esclusione .....

**TITOLO IV - Capitolo 3: DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE**

<i>Sezione I:</i>	PATRIMONIO DI VIGILANZA
<i>Sezione II:</i>	RISCHIO DI CREDITO
1.	Disposizioni generali .....
2.	Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati .....
<i>Sezione III:</i>	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
1.	Tecniche di attenuazione del rischio di credito.....
2.	Operazioni di cartolarizzazione .....
<i>Sezione IV:</i>	RISCHIO DI CONTROPARTE
<i>Sezione V:</i>	RISCHI DI MERCATO
<i>Sezione VI:</i>	RISCHIO DI OPERATIVO
<i>Sezione VII:</i>	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI PER LA DETERMINAZIONE DEI

REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI CREDITO,  
DI CONTROPARTE, DI MERCATO E OPERATIVI

1. Disciplina dell'autorizzazione all'uso dei modelli interni .....

*Sezione VIII:* REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

1. Rischi di credito e di controparte .....
2. Rischi di mercato .....
3. Rischio operativo .....
4. Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti .....
5. Altri rischi .....
6. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale .....
7. Disposizioni transitorie per gli intermediari finanziari che utilizzano  
il sistema IRB o i metodi AMA .....

*Sezione IX:* METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA  
BANCA D'ITALIA

1. Perimetro e metodi di consolidamento .....
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia .....

*Sezione X:* INFORMATIVA AL PUBBLICO

*Sezione XI:* CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Disciplina applicabile .....
2. Limiti prudenziali .....
3. Disposizioni transitorie .....

**TITOLO IV - Capitolo 4: LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA  
PATRIMONIALE (ICAAP)**

*Sezione I:*

1. Destinatari della disciplina .....
2. Definizioni .....
3. Disciplina generale .....
4. La proporzionalità nell'ICAAP .....

TITOLO IV - Capitolo 5: **PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)**

**TITOLO V**  
**VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI RILEVANTI**

TITOLO V - Capitolo 1: **VIGILANZA INFORMATIVA**

*Sezione I:* **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Destinatari della disciplina.....

*Sezione II:* **COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA**

1. Segnalazioni di vigilanza .....
2. Centrale dei rischi .....
3. Relazione sulla struttura organizzativa .....
4. Esponenti aziendali .....
5. Intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari assicurativi

*Sezione III:* **BILANCIO D'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO**

1. Principi generali.....

<i>Allegato A:</i> SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	
---	--

## TITOLO V - Capitolo 2: **OPERAZIONI RILEVANTI**

### *Sezione I:* DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Destinatari della disciplina.....
4. Definizioni .....
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....

### *Sezione II:* COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ex 58 TUB.....
2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB..

## TITOLO V - Capitolo 3: **VIGILANZA ISPETTIVA**

### *Sezione I:* DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

### *Sezione II:* DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti.....
2. Accertamenti nei confronti di intermediari finanziari.....
3. Accertamenti nei confronti di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata .....
4. Consegna del rapporto ispettivo .....

**TITOLO VI  
SANZIONI**

**TITOLO VI - Capitolo 1: PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE**

**TITOLO VII  
ALTRI SOGGETTI FINANZIARI**

**TITOLO VII - Capitolo 1: CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI  
(CONFIDI)**

*Sezione I:* DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa .....
2. Fonti normative.....
3. Definizioni .....
4. Destinatari della disciplina.....

*Sezione II:* REQUISITI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

*Sezione III:* OPERATIVITÀ

1. Attività prevalente .....
2. Attività residuale.....
3. Attività connesse e strumentali .....

*Sezione IV:* **NORMATIVA APPLICABILE AI CONFIDI**

*Allegato A:* **SCHEDA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

*Allegato B:* **SCHEDA INFORMATIVA**

## TITOLO I

### **SOGGETTI E ATTIVITA'**

## TITOLO I - Capitolo 1

## AUTORIZZAZIONE

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Il TUB prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ("intermediari finanziari").

Le presenti disposizioni disciplinano: *i*) le condizioni e le procedure dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti; *ii*) i casi di decadenza e di revoca della stessa autorizzazione; *iii*) l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari.

Agli intermediari finanziari che intendono essere autorizzati a prestare servizi di pagamento o ad emettere moneta elettronica si applicano, relativamente a queste attività, anche le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica <sup>(1)</sup>.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti è finalizzata a verificare l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. A tal fine, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società di capitali;
- b) la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica;
- c) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
- d) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB;
- f) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB;

---

(1) Per la prestazione di servizi di pagamento e per l'emissione di moneta elettronica gli intermediari finanziari costituiscono un patrimonio destinato ai sensi degli artt. 114-terdecies e 114-quinquies TUB. Cfr. Documento di consultazione "Disposizioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica", aprile 2011 ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

- g) l'insussistenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- h) la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività previste dai commi 1 e 2 dell'art. 106 TUB, per cui l'intermediario presenta l'istanza di autorizzazione.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione dell'intermediario.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 106, comma 1, che prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
  - art. 106, comma 2, che prevede che gli intermediari finanziari possano prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF;
  - art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d'Italia neghi l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;
  - art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza.
- dal decreto n. XXX emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il XXX.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 <sup>(2)</sup>.

## 3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base (cfr. Titolo IV, Capitolo 3);

---

(2) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

- “*stretti legami*”: i rapporti tra un intermediario finanziario e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla l’intermediario finanziario; 2) è controllato dall’intermediario finanziario; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla l’intermediario finanziario; 4) partecipa al capitale dell’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dall’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
- “*partecipazioni qualificate*”: ai sensi dell’art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sull’intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 %.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi intermediari finanziari;
- alle società già esistenti che intendono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti modificando l’oggetto sociale;
- agli intermediari finanziari che intendono essere autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento;
- agli intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento che intendono essere autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

#### 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono:

- per l’*autorizzazione a costituire un intermediario finanziario o per autorizzare all’attività di concessione di finanziamenti una società già esistente*, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.  
In sede di rilascio dell’autorizzazione, la Banca d’Italia comunica all’intermediario finanziario l’unità organizzativa competente per la vigilanza sull’intermediario finanziario medesimo (Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero Filiale territorialmente competente), in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi <sup>(3)</sup>;

---

(3) Cfr. Regolamento del 25.6.08 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza

- per *la proroga del termine per l'inizio dell'operatività*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
- per *l'autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali quando l'istanza è connessa a quella di autorizzazione alla costituzione dell'intermediario finanziario o di autorizzazione come intermediario finanziario di una società già esistente; negli altri casi l'unità organizzativa competente per la vigilanza;
- per *l'iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali quando l'istanza di iscrizione all'albo è connessa a quella di autorizzazione alla costituzione dell'intermediario finanziario o di autorizzazione come intermediario finanziario di una società già esistente; negli altri casi l'unità organizzativa competente per la vigilanza;
- per *l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
- per *l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.

---

in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

*SEZIONE II*  
*CAPITALE MINIMO*

**1. Capitale minimo**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti, il capitale iniziale versato è almeno pari a 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie. Per gli intermediari finanziari che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 3 milioni di euro.

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai soggetti facenti parte di un gruppo finanziario, di un gruppo bancario o di un gruppo di SIM con riferimento ai conferimenti in natura effettuati da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività di concessione di finanziamenti.

**SEZIONE III**  
**PROGRAMMA DI ATTIVITA'**

**1. Contenuto del documento**

L'intermediario finanziario predispone il programma di attività relativo al primo triennio.

Il documento è redatto avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario, nonché alla natura specifica dell'attività svolta ("principio di proporzionalità").

Il documento è composto dalle seguenti parti.

**I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività**

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("*mission e obiettivi aziendali*");
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (es.: tipologia di finanziamenti, altre attività che intende svolgere, tipologia di clientela servita) ("*attività*");
- l'area geografica e il mercato in cui l'intermediario intende operare e le prospettive di espansione in altre aree nonché il posizionamento sul mercato, incluse le quote di mercato attese ("*mercato di riferimento e posizionamento*");
- i canali di distribuzione utilizzati.

**II - Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale**

La Relazione contiene le seguenti informazioni e documenti riferiti a ciascuno dei tre esercizi dell'arco temporale di riferimento:

- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario;
- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività (ad es.: concessione di finanziamenti, servizi di investimento), classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;

- le stime sulle previsioni di sviluppo di costi e ricavi. La società, in particolare, fornisce informazioni sui costi sostenuti per la distribuzione dei prodotti e sulla politica di determinazione dei prezzi (“politica di *pricing*”);
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie.

La Relazione contiene un’analisi della sostenibilità patrimoniale degli obiettivi di sviluppo, delle attività programmate e delle previsioni formulate; in tale ambito predispone, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione ed evoluzione del patrimonio di vigilanza;
- il calcolo dei requisiti prudenziali relativi ai rischi di primo pilastro, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi di secondo pilastro cui la società risulta esposta (cfr. Titolo IV).

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, l’intermediario tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi predisposti.

La Relazione individua scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, la società individua le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

### **III - Relazione sulla struttura organizzativa**

La società predispone la relazione sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nel Titolo V, Capitolo I “Vigilanza informativa” (cfr. Allegato A “Schema della relazione sulla struttura organizzativa”).

## **2. Valutazioni della Banca d'Italia**

La Banca d'Italia valuta l’adeguatezza del programma di attività rispetto agli obiettivi di sviluppo e alle attività programmate, in un’ottica di sana e prudente gestione dell’intermediario.

A tal fine, valuta, tra l’altro:

- la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate;
- la sostenibilità del programma per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all’intermediario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l’arco temporale di riferimento;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo (cfr. Titolo III). Sono oggetto di specifica valutazione, tra l’altro: *i*) l’adeguatezza quali-quantitativa dell’organico nella fase iniziale e in chiave prospettica; *ii*) la competenza professionale dei responsabili delle diverse funzioni aziendali; *iii*) l’idoneità delle soluzioni organizzative atte a garantire autorità e indipendenza alle funzioni di controllo; *iv*) il rispetto dei requisiti per l’esternalizzazione e l’adeguatezza dei presidi di governo aziendale previsti per le funzioni esternalizzate;

- la coerenza della pianificazione strategica anche rispetto al mercato di riferimento.

*SEZIONE IV**ASSETTO PROPRIETARIO***1. Partecipazioni**

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.

La Banca d'Italia valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri fissati nel Titolo II, Capitolo I ("Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo") con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell'intermediario finanziario.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario.

**2. Gruppo di appartenenza**

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'intermediario non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario. Qualora l'intermediario appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sull'intermediario finanziario.

**3. Comprova dei requisiti richiesti in capo ai partecipanti al capitale**

Ai fini della comprova dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale dell'intermediario finanziario e della relativa documentazione, si rinvia al Titolo II, Capitolo I, Sez. II, par. 6 ("Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo"). Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Titolo II, Capitolo I, Sez. III ("Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo").

*SEZIONE V**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE  
DI FINANZIAMENTI PER LE SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE***1. Domanda di autorizzazione**

I promotori o i soci fondatori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa, possono essere richiesti alla Banca d'Italia i chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuovi intermediari.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato, nominano i membri degli organi aziendali dell'intermediario finanziario <sup>(4)</sup>. Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza. La documentazione viene esaminata dall'organo amministrativo con le stesse modalità indicate nel Titolo II, Capitolo 2 ("Esponenti aziendali").

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica presenta alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione - anche su supporto elettronico - all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti <sup>(5)</sup>.

Alla domanda sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale <sup>(6)</sup>;
- b) il programma di attività, previsto dalla Sez. III;
- c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'intermediario, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- d) la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell'intermediario finanziario;
- e) la mappa del gruppo di appartenenza;

---

(4) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(5) Nella domanda di autorizzazione è indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario.

(6) Nell'atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

- f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato <sup>(7)</sup>;
- g) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali <sup>(8)</sup>;
- h) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'intermediario finanziario.

La documentazione indicata alle lett. d), f) e g), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

## 2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario.

A tal fine, la Banca d'Italia:

– verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) adozione della forma di società di capitali;
- b) presenza della sede legale e della direzione generale dell'intermediario finanziario nel territorio della Repubblica italiana;
- c) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;
- d) presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (cfr. Sez. III);
- e) possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell'intermediario finanziario dei requisiti previsti dagli artt. 19 e 25 TUB;
- f) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall'art. 26 TUB <sup>(9)</sup>;

---

(7) L'attestazione può essere chiesta anche agli intermediari che non risultino attivi sul mercato (ad esempio in caso di bilanci invariati per almeno un triennio).

(8) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Titolo II, Capitolo 2.

(9) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis e 3-ter TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: *i)* "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; *ii)* "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

- g) insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
- o al gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario;
  - o a eventuali stretti legami tra l'intermediario finanziario, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

– valuta:

- a) l'adeguatezza del programma di attività rispetto agli obiettivi di sviluppo e alle attività programmate (cfr. Sez. III).
- b) la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario a garantirne la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della presente Sezione.

La Banca d'Italia può chiedere all'intermediario di adottare gli interventi di modifica al programma di attività necessari per assicurare che le linee di sviluppo dell'operatività non contrastino con la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia può altresì chiedere un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest'ultimo, tenuto conto della prevedibile evoluzione dell'attività, non risulti coerente con il rispetto dei requisiti prudenziali.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni all'intermediario finanziario perché quest'ultimo conformi le linee di sviluppo dell'operatività al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza.

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

### **3. Iscrizione all'albo e altri adempimenti**

Una volta ottenuta l'autorizzazione, la società è iscritta nel registro delle imprese. Lo statuto depositato presso il registro delle imprese recepisce le eventuali modifiche richieste dalla Banca d'Italia. L'intermediario finanziario trasmette alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

La Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

L'albo degli intermediari finanziari contiene la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa; sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico dell'intermediario.

L'intermediario comunica alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

#### **4. Adempimenti successivi all'iscrizione**

L'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro un anno dall'iscrizione all'albo.

#### **5. Cancellazione dall'albo**

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Sez. XI).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

## SEZIONE VI

### AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

#### 1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma adottano la delibera con la quale vengono apportate le necessarie modifiche allo statuto <sup>(10)</sup> e presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia.

La domanda di autorizzazione all'attività è inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.

Per le modalità di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sez. V.

#### 2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società indica:

- le attività svolte in precedenza, allegando inoltre i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che l'intermediario finanziario intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione dell'intermediario finanziario.

#### 3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare:

- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;

---

(10) La delibera di modifica dello statuto non è iscritta al registro delle imprese prima che la Banca d'Italia rilasci l'autorizzazione.

- il rispetto della disciplina prudenziale;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo-contabile e del sistema dei controlli interni della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

#### **4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti**

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'intermediario iscrive le modifiche statutarie nel registro delle imprese. Lo statuto depositato presso il registro delle imprese recepisce le eventuali modifiche richieste dalla Banca d'Italia.

L'intermediario finanziario trasmette alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 del TUB con efficacia dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

## SEZIONE VII

### AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

#### 1. Condizioni e procedura di autorizzazione

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento previsti nell'art. 18, comma 3, del TUF <sup>(11)</sup> è consentito agli intermediari finanziari a condizione che risultino effettivamente correlati con l'attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che l'esercizio degli stessi sia espressamente previsto nell'oggetto sociale.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che intendono prestare i citati servizi di investimento presentano domanda di autorizzazione – a firma del legale rappresentante - alla Banca d'Italia. La domanda può essere presentata anche contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB <sup>(12)</sup>.

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica nonché della relazione illustrativa di cui all'allegato A.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione.

#### 2. Valutazioni della Banca d'Italia

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, la Banca d'Italia valuta l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario.

---

(11) Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TUF gli intermediari finanziari possono svolgere i seguenti servizi di investimento: *i)* negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati; *ii)* sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; *iii)* collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

(12) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25.6.08 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **3. Norme del TUF applicabili**

Agli intermediari finanziari si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei servizi di investimento, limitatamente alla prestazione di servizi per cui sono stati autorizzati <sup>(13)</sup>.

---

(13) La prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF) e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2 e comma 2-quater, del TUF.

*SEZIONE VIII*  
*INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI*

**1. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento**

Il DM XXX, secondo quanto previsto dall'art. 114 TUB, disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'art. 106 TUB, da parte dei soggetti aventi sede legale all'estero,. Con riguardo agli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, il DM prevede che essi possono esercitare le attività indicate nell'art. 106 TUB previa autorizzazione della Banca d'Italia e iscrizione nell'albo di cui al medesimo art. 106.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione agli intermediari finanziari comunitari, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) presentazione del programma di attività di cui alla Sez. III, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- b) non sussistano, tra gli intermediari o soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- c) svolgimento effettivo dell'attività di concessione di finanziamenti nel paese di provenienza;
- d) esercizio in Italia dell'attività di concessione di finanziamenti e delle attività connesse e strumentali in via esclusiva;
- e) costituzione di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica alla quale sia assegnato un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale minimo richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia (cfr. Sez. II);
- f) sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dall'art. 26 TUB in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione della stabile organizzazione operante in Italia;
- g) possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB <sup>(14)</sup> nell'intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB, conformemente alle previsioni della Sez. IV.

Alla domanda di autorizzazione si applicano, in quanto compatibili e con riferimento alla stabile organizzazione italiana, le disposizioni previste nelle Sezioni II, III, IV, V e IX.

---

(14) Per la definizione delle partecipazioni qualificate cfr Sez. I, par. 3.

Con riferimento alla domanda di autorizzazione, si precisa che:

- l’attestazione del versamento del capitale minimo è sostituita dall’attestazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni rilasciata dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- è allegata l’attestazione dell’autorità competente del paese di provenienza in cui sono indicate le attività svolte dall’intermediario nel territorio di competenza;
- il verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica di verifica dei requisiti degli esponenti è riferito ai soggetti che hanno funzione di direzione della stabile organizzazione italiana dell’intermediario;
- alla domanda non vanno allegate informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’intermediario finanziario.

Gli intermediari finanziari comunitari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB rispettano le disposizioni di cui al Titolo V TUB e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

## **2. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari**

Il DM, in attuazione dell’art. 114 TUB, prevede che gli intermediari finanziari esteri non comunitari possono svolgere le attività previste dall’art. 106 TUB attraverso una propria filiazione autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, ai sensi dell’art. 107 TUB.

In relazione a ciò, si fa presente che le disposizioni previste nel presente Capitolo per gli intermediari finanziari si applicano anche all’autorizzazione della filiazione dell’intermediario estero all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti.

*SEZIONE IX**DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE***1. Decadenza e revoca dall'autorizzazione**

L'intermediario finanziario decade dall'autorizzazione rilasciata se:

- rinuncia all'autorizzazione;
- non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo. Prima della scadenza di tale termine, l'intermediario può chiedere alla Banca d'Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga non superiore a 6 mesi;
- ha cessato la prestazione dell'attività di concessione di finanziamenti per un periodo continuativo superiore a 12 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella l'intermediario dal relativo albo. L'intermediario provvede alla modifica dell'oggetto sociale.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 113-ter TUB, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un intermediario finanziario e lo cancella dall'albo quando lo stesso intermediario non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione previste nel presente Capitolo.

La revoca dell'autorizzazione è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 113-ter qualora l'intermediario finanziario disponga di attivi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 106, comma 1, TUB. Negli altri casi modifica l'oggetto sociale.

## ALLEGATO A

**PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- a) organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con la prestazione dei servizi di investimento (“servizi”);
- b) correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell’avvio dei servizi oggetto dell’istanza di autorizzazione;
- l’impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando “condizioni avverse” di mercato). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali; i riflessi sulla situazione patrimoniale derivante dalla prestazione dei servizi;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
  1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
  2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, back office e contabilità nonché portata delle aree di manualità;
  3. incidenza sull’organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui si richiede l’autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate e programmate);

4. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione del/i nuovo/i servizio/i; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di customer satisfaction finalizzate ad instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);
5. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

### Sezione B

Inoltre, la relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste; mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini;
- la descrizione delle unità organizzative dell'intermediario/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intendono adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza). La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi e prodotti finanziari;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e conflitti di interesse, anche con specifico riferimento all'eventualità in cui l'intermediario produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;
- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza.
- Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di execution policy);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

La relazione illustrativa deve essere altresì corredata della seguente documentazione:

- attestazione del responsabile della funzione di compliance in ordine all'avvenuto adeguamento alle vigenti disposizioni della seguente documentazione:
  1. regolamentazione interna,
  2. contrattualistica,
  3. processi operativi e procedure informatiche,
  4. sistema dei controlli;
- documentazione attestante l'adesione dell'intermediario a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del TUF.

## TITOLO I - Capitolo 2

**GRUPPO FINANZIARIO***SEZIONE I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***1. Premessa**

Il TUB introduce la disciplina del gruppo finanziario. Capogruppo di un gruppo finanziario può essere un intermediario finanziario ovvero una società finanziaria ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), TUB, che controlla direttamente o indirettamente le altre società che appartengono al gruppo.

La capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, detta disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Le società controllate sono tenute a fornire dati e informazioni alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Il riconoscimento del gruppo sul piano prudenziale richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti del gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

Il ruolo di referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata è attribuito alla capogruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo finanziario, gli intermediari possono scegliere l'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponde ai propri obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'Italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica (cfr. Titolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni).

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 23 che definisce la nozione di controllo;
- art. 109, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni volte ad individuare il gruppo finanziario;

- art. 109, comma 2, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 109 comma 3, che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;
- art. 110, che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari dei seguenti articoli del TUB:
  - a) 61, comma 4, che, in relazione alle esigenze della vigilanza consolidata, prevede i poteri della capogruppo nei confronti delle componenti del gruppo e l'obbligo delle società del gruppo di fornire dati e informazioni alla capogruppo;
  - b) 61, comma 5, che prevede che alla società finanziaria capogruppo si applichino gli obblighi di comunicazione del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, di cui all'art. 52 TUB;
  - c) 62, che dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria capogruppo si applichino i medesimi requisiti previsti per i soggetti che esercitano le stesse funzioni presso le banche;
  - d) 64, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo finanziario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;

### 3. Destinatari della disciplina

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano:

- agli intermediari finanziari capogruppo e alle società finanziarie capogruppo;
- agli intermediari finanziari e alle banche extra-comunitarie e società finanziarie componenti il gruppo finanziario.

### 4. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"attivo di bilancio"*:
  - *per gli intermediari finanziari, per le società finanziarie, per le banche extra-comunitarie e per le società strumentali, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, esclusi i conti d'ordine e inclusi gli impegni ad erogare fondi, le garanzie rilasciate e le altre operazioni fuori bilancio.*

In particolare, per gli acquisti e le vendite a termine di titoli e valute va considerato il valore maggiore tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite. Per i contratti derivati va convenzionalmente considerato il 10% del maggiore importo tra il valore nozionale totale dei contratti di acquisto e quello dei contratti di vendita;

- *per le imprese di assicurazione*, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
  - *per le società industriali*, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- “*capogruppo*”: l'intermediario finanziario capogruppo o la società finanziaria capogruppo con sede legale in Italia di cui alla Sez. II, par. 2;
- “*gruppo finanziario*”: il gruppo di imprese come individuato, ai sensi dell'art 109 TUB, nella Sez. II;
- “*società finanziaria*”: una società che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Sono società finanziarie altresì:

- le società che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 130/99 (“società veicolo di cartolarizzazione”);
- le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

Non rientrano tra le “società finanziarie”:

- i veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
- le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società

- di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo;
- o le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria;
  - “*società strumentale*”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell'intermediario, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento;
  - “*banche extracomunitarie*”, la banca avente sede legale in uno Stato extra-comunitario;
  - “*ristrutturazione del gruppo*”, il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, costituzione di sub-holding e rientranti nell'ambito di un programma unitario;

## 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo sono:

- per il *divieto di avvalersi della facoltà di non essere considerata capogruppo da parte della società finanziaria*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi <sup>(1)</sup>;
- per l'*iscrizione all'albo dei gruppi finanziari*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la *variazione del contenuto dell'iscrizione e la cancellazione dall'albo dei gruppi finanziari*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Provvedimento del 25.6.08 “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

---

**SEZIONE II**  
**GRUPPO FINANZIARIO**

**1. Composizione del gruppo**

Il gruppo finanziario è composto alternativamente da:

- a) l'intermediario finanziario italiano capogruppo e dagli intermediari finanziari, dalle società finanziarie — con sede legale in Italia e all'estero — e dalle banche extra-comunitarie controllati dalla capogruppo <sup>(2)</sup>; oppure da:
- b) la società finanziaria capogruppo avente sede legale in Italia e dagli intermediari finanziari, dalle società finanziarie — con sede legale in Italia e all'estero — e dalle banche extra-comunitarie controllati dalla capogruppo <sup>(3)</sup>, quando tra essi vi sia almeno un intermediario finanziario.

Dal gruppo finanziario sono esclusi i soggetti sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del Titolo III, Capo 2, del TUB ovvero del TUF.

**2. Capogruppo**

Si considera capogruppo di un gruppo finanziario:

- 1) l'*intermediario finanziario* che controlli almeno una società finanziaria e non sia controllato da altro intermediario finanziario o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;
- 2) la *società finanziaria* con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni:
  - a) la finanziaria controlli almeno un intermediario finanziario italiano e non sia controllata da altro intermediario finanziario o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;
  - b) la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali (cfr. par. 2.1 della presente Sezione);
  - c) nell'insieme delle società controllate dalla finanziaria risulti "prevalente" l'attività di quelle finanziarie (cfr. par. 2.2);
  - d) sia verificato il requisito della "finanziarietà" del gruppo (cfr. par. 2.3).

La società finanziaria che possenga tutte le caratteristiche di cui al punto 2) può non essere considerata capogruppo, se ricorrono le seguenti condizioni:

- 
- <sup>(2)</sup> Le Sicav controllate da intermediari finanziari sono escluse dal perimetro del gruppo finanziario e dal relativo consolidamento.
  - <sup>(3)</sup> Le Sicav controllate da intermediari finanziari sono escluse dal perimetro del gruppo finanziario e dal relativo consolidamento.

- lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
- la società non possieda altre partecipazioni di rilievo in intermediari finanziari, banche e società finanziarie se non quella nella società o intermediario finanziario di cui al successivo alinea;
- esista un intermediario finanziario o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui ai precedenti nn. 1) o 2) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

La società finanziaria che intende avvalersi di tale facoltà lo comunica alla Banca d'Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

Non possono assumere la qualifica di capogruppo gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le imprese di assicurazione.

### *2.1 Forma giuridica della società finanziaria*

In relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti, la qualifica di capogruppo è assumibile solo da società finanziarie costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative a responsabilità limitata.

### *2.2 Prevalenza, nell'ambito dei soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività finanziaria*

La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate risulti "prevalente" l'attività di quelle finanziarie.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e dei soggetti esercenti attività diversa da quella finanziaria <sup>(4)</sup>, controllati dalla capogruppo, non ecceda il 30% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società e soggetti da essa controllati.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione e le società strumentali sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione.

---

<sup>(4)</sup> L'attività delle banche extracomunitarie è considerata attività finanziaria.

La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

### 2.3 Finanziarietà del gruppo

Il requisito della "finanziarietà" del gruppo risulta verificato quando la somma degli attivi di bilancio degli intermediari finanziari e delle società da questi controllate, esercenti attività finanziaria e bancaria, è almeno pari al 50 per cento dell'attivo di bilancio del gruppo.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione e le società strumentali sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione medesima.

## 3. Statuti

Nello statuto della capogruppo è indicato che, nella sua qualità di capogruppo del gruppo finanziario ai sensi dell'art. 109, comma 1, TUB, essa emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Lo statuto delle società controllate indica la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono.

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e informazioni riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

## 4. Ristrutturazione dei gruppi finanziari

Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le iniziative di ristrutturazione del gruppo finanziario, fornendo le seguenti informazioni:

- descrizione delle singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e l'eventuale scansione in fasi del processo stesso. Con specifico riferimento alle operazioni di fusione, indicazione di quelle cui partecipino società o enti non facenti parte del gruppo;
- mappa del gruppo finanziario risultante al termine del progetto;

- 
- assetti statutari ed organizzativi delle società componenti il gruppo e strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo.

La comunicazione contiene in allegato:

- copia della delibera di approvazione del progetto da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo;
- in caso di modifiche statutarie, copia degli statuti della società finanziaria capogruppo e delle altre banche extra-comunitarie e società finanziarie componenti il gruppo.

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, può vietare le singole operazioni indicate nel piano o chiedere modifiche alle stesse.

---

*SEZIONE III**POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE***1. Principi generali**

Per i gruppi finanziari i poteri della capogruppo sono disciplinati dall'art. 111 TUB mediante rinvio all'art. 61, comma 4, relativo al gruppo bancario.

Alla capogruppo è attribuito il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata.

In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, detta alle componenti il gruppo finanziario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare emanate dalla Banca d'Italia. Le disposizioni della capogruppo possono indirizzarsi anche alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società che compongono il gruppo finanziario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su indicazione della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (cfr. Titolo V – Vigilanza informativa, ispettiva e operazioni rilevanti) e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (cfr. Titolo IV – Vigilanza prudenziale), all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni (cfr. Titolo III), nonché all'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie (cfr. Titolo IV – Vigilanza prudenziale).

Gli organi aziendali delle società controllate sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni dettate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli organi aziendali delle società controllate sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte della stessa.

---

**SEZIONE IV**  
**ALBO DEI GRUPPI**

**1. Contenuto dell'albo**

L'albo dei gruppi finanziari contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

**2. Iscrizione all'albo**

*2.1 Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'albo dei gruppi finanziari*

I soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (cfr. Sez. II) sono tenuti ad effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione del gruppo finanziario nella sua composizione <sup>(5)</sup>.

La comunicazione è effettuata entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

*2.2 Contenuto della comunicazione*

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo finanziario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione al capitale della capogruppo non inferiore al 10% o comunque di controllo;
- il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo finanziario;

---

<sup>(5)</sup> Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo finanziario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

- la struttura organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

La comunicazione è corredata dalla documentazione di seguito indicata.

Nel caso di capogruppo società finanziaria:

- a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo;
- b) codice fiscale della capogruppo;
- c) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti degli esponenti della capogruppo (cfr. Titolo II, Capitolo 2 “Esponenti aziendali”);
- d) dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo, concernenti la verifica delle condizioni previste per le società finanziarie capogruppo (cfr. Sez. II, par. 2, n. 2);
- e) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dagli intermediari finanziari, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime <sup>(6)</sup>;

Nel caso in cui la capogruppo sia un intermediario finanziario è richiesta la sola documentazione di cui al punto e).

#### *2.4 Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione*

La Banca d'Italia iscrive il gruppo finanziario nell'albo entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo finanziario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società finanziarie e degli intermediari finanziari posti al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

---

<sup>(6)</sup> Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

### **3. Variazioni all'albo**

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi finanziari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

La capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni.

La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

### **4. Pubblicità dell'iscrizione**

Gli intermediari finanziari e le società appartenenti a gruppi finanziari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi.

### **5. Cancellazione dall'albo**

La Banca d'Italia cancella la capogruppo dall'albo dei gruppi finanziari nelle ipotesi di liquidazione volontaria o coatta nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale.

L'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

La Banca d'Italia cancella la capogruppo dall'albo nei casi in cui vengano meno le condizioni richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo.

## TITOLO I - Capitolo 3

**ATTIVITA' ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI***SEZIONE I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***1. Premessa**

Il presente Capitolo indica le attività esercitabili dagli intermediari finanziari, in linea con quanto previsto nell'art. 106 TUB.

In particolare, la Sez. II richiama le attività finanziarie esercitabili dagli intermediari finanziari e le altre attività loro consentite dalla legge, fermo restando che l'attività di concessione di finanziamenti rappresenta l'attività principale degli intermediari finanziari.

La Sez. III disciplina le attività connesse e strumentali che gli stessi intermediari possono svolgere.

La Sez. IV individua, poi, specifiche disposizioni in materia di assunzione di partecipazioni, attraverso le quali gli intermediari finanziari possono sviluppare le proprie attività. Le partecipazioni nel settore finanziario sono liberamente assumibili dagli intermediari nel rispetto del limite generale per l'assunzione di partecipazioni e la detenzione di immobili ("margine disponibile"), mentre l'assunzione di partecipazioni in società non finanziarie è subordinata anche al rispetto del limite di concentrazione e del limite complessivo.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 106, che indica le attività esercitabili dagli intermediari finanziari; attribuisce al Ministro dell'Economia e delle finanze il potere di specificare l'attività di concessione di finanziamenti e in quali circostanze ne ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico; attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare le attività connesse e strumentali che possono svolgere gli intermediari finanziari;
  - art. 108, comma 1, che prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze XXXX, recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- dall'art. 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130 recante le "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Definizioni

- "*marginale disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili*": la differenza tra il patrimonio di vigilanza e la somma delle partecipazioni e degli immobili detenuti dall'intermediario finanziario;
- "*partecipazione*": il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento dell'intermediario finanziario si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: *i*) l'intermediario finanziario è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa; *ii*) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, l'intermediario finanziario è limitato nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione; *iii*) l'intermediario finanziario è legato all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;
- "*partecipazione qualificata*": la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole o il controllo sulla gestione dell'impresa partecipata;
- "*partecipazione per recupero crediti*", la partecipazione assunta a seguito dell'attivazione delle garanzie ricevute dai soggetti sovvenzionati ovvero l'acquisizione di quote del capitale del debitore per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
- "*società finanziaria*": una società che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f*), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Sono società finanziarie altresì:

- le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società veicolo di cartolarizzazione”);
- le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo.

- “*società strumentale*”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell’intermediario, la fornitura di servizi informatici, l’erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento;
- “*società non finanziaria*”: una società diversa da una banca, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale.

Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.

Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano:

1. su base individuale:

- agli intermediari finanziari e, limitatamente alla Sezione IV, agli intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario né sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF;

2. su base consolidata:

- ai gruppi finanziari;
- all’intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del

TUB (Titolo III, Capo II) o dal TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o dal TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario.

*SEZIONE II*  
*ATTIVITÀ ESERCITABILI*

### 1. Attività esercitabili

Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie:

- concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico (cfr. 106, comma 1, TUB). Il contenuto di tale attività e le circostanze in cui ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, XXXX;
- riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *servicing*).

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono:

- prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
- emettere moneta elettronica, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-*quinquies* TUB e iscritti nel relativo albo;
- prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF (cfr Titolo I, Capitolo 1, Sez. VII "Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento");
- effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano:
  - la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento (art. 12 del d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010);
  - l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art. 110 TUB, che estende l'applicazione dell'art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari);
  - la distribuzione di prodotti assicurativi previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Lo svolgimento di queste attività è previsto nel programma di attività; nel caso in cui l'intermediario intenda avviare successivamente all'autorizzazione l'esercizio di tali attività invia alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati. La relazione sulla struttura organizzativa precisa i presidi organizzativi e i meccanismi di controllo volti a fronteggiare i rischi derivati da tali attività. A tal fine, gli intermediari istituiscono tutte le funzioni aziendali di controllo (conformità alle norme, gestione del rischio e revisione interna) (cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sez. III, par. 2, lett. *d*);

- prestare attività connesse e strumentali (cfr. Sez. II).

In caso di svolgimento di attività diverse dalla concessione di finanziamenti, gli intermediari finanziari applicano, relativamente a tali attività, le disposizioni normative che ne regolano lo svolgimento.

Gli intermediari finanziari possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarità all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

Gli intermediari finanziari, nella raccolta del risparmio, rispettano quanto previsto nel Titolo IX, Capitolo 2 ("Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche") delle Istruzioni di vigilanza delle banche (Circ. n. 229 del 21 aprile 1999).

*SEZIONE III*  
*ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI*

### **1. Attività connesse e strumentali**

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate.

È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- b) gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuare la cessione;
- c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d) formazione e addestramento del personale.

È connessa l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di:

- servizi di informazione commerciale;
- consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale);
- recupero crediti di terzi;
- leasing operativo <sup>(1)</sup>.

La locazione di beni di proprietà dell'intermediario ovvero il noleggio degli stessi a terzi può essere classificato tra le attività di carattere accessorio che consentono, nel perseguimento dell'oggetto dell'impresa, il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza. Pertanto, è coerente con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale degli intermediari finanziari:

- la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP di cui un intermediario dispone in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;

---

(1) L'attività di leasing operativo è consentita agli intermediari finanziari al ricorrere delle seguenti condizioni:

- gli acquisti di beni oggetto dell'attività sono effettuati in presenza di contratti di leasing già stipulati con la clientela;
- è negoziabilmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene;
- è contrattualmente previsto l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.

Tenuto conto che i canoni di locazione devono essere rapportati alla durata economica del bene, il vincolo contrattuale di cui al terzo alinea non è necessario ove la durata dell'operazione sia sostanzialmente pari a quella dell'obsolescenza tecnica del bene computata in base al tempo dell'ammortamento.

- il noleggio di beni eventualmente inoptati a conclusione di contratti di leasing;
- la locazione del patrimonio immobiliare posseduto dall'intermediario e riveniente da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

*SEZIONE IV*  
*ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI*

## **1. Premessa**

Gli intermediari finanziari nell'assumere partecipazioni, dirette o indirette, in altre imprese assicurano la coerenza di tale operatività con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie.

L'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di specifici rischi derivanti, da un lato, dalla circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, dall'altro, dalla possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata. Anche in caso di acquisto di partecipazioni in società i cui titoli rappresentativi del capitale sono negoziati su mercati regolamentati, gli intermediari sono poi esposti al rischio di liquidità derivante dall'eventuale incapacità di smobilizzare gli attivi in presenza di avverse condizioni di mercato o afferenti alla situazione del soggetto partecipato.

Gli intermediari finanziari si dotano pertanto di politiche e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa e a seguire con attenzione l'andamento delle società partecipate.

Gli intermediari finanziari, nell'acquisire partecipazioni, evitano un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardano l'equilibrio della propria struttura finanziaria.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni ai sensi della Sez. I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra l'intermediario finanziario e l'impresa oggetto di investimento finale (c.d. investimenti indiretti in *equity*). Per l'acquisto di partecipazioni indirette in *equity* gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari <sup>(2)</sup>.

## **2. Limiti all'assunzione delle partecipazioni**

### *2.1 Limite generale*

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra il patrimonio di vigilanza e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

---

(2) Cfr. "Documento di consultazione - Disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari".

(4) Ai fini dell'individuazione degli immobili che possono essere detenuti cfr. Sez. II.

Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione del patrimonio di vigilanza di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria<sup>4</sup>).

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati.

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.

### *2.2. Limiti di concentrazione e complessivo*

Nel rispetto del limite generale di cui al par. 2.1, gli intermediari finanziari possono assumere liberamente partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali.

L'assunzione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie può essere assunta liberamente, nel rispetto dei seguenti limiti:

- limite di concentrazione: non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una società non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del patrimonio di vigilanza dell'intermediario finanziario;
- limite complessivo: il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in società non finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza dell'intermediario finanziario.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà dell'intermediario finanziario o della capogruppo (ad esempio, riduzione del patrimonio, fusione tra soggetti partecipati, etc.), le partecipazioni detenute in società non finanziarie superino uno o entrambi i limiti, queste devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. Fino a quanto le partecipazioni detenute non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza è dedotta dal patrimonio di vigilanza dell'intermediario finanziario. Se entrambi i limiti sono superati, è dedotta l'eccedenza di ammontare maggiore.

### **3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà**

L'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela, verificando la sussistenza della convenienza economica di tali operazioni.

La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti:

- redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni;
- approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica; l'organo valuta la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verifica la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria;
- acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione.

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

#### **4. Partecipazioni acquisite per recupero crediti.**

L'acquisizione di partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

## TITOLO II

### **PARTECIPANTI ED ESPONENTI**

## TITOLO II – CAPITOLO 1

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE  
SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO***SEZIONE I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***1. Premessa**

Gli artt. 107 e 110 TUB introducono un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di determinate quote del capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo. La disciplina persegue l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della gestione sana e prudente dell'intermediario finanziario e della capogruppo. Per tale ragione si richiede, tra l'altro, che la Banca d'Italia valuti la qualità dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni qualificate negli intermediari finanziari o nelle capogruppo sulla base di criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilità della situazione finanziaria dei richiedenti.

Si prevede altresì l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in intermediari finanziari o in capogruppo, o in una società che li controlla (art. 20 TUB richiamato dall'art. 110).

Le disposizioni tengono conto della nuova disciplina introdotta per le banche, le imprese di investimento e le imprese di assicurazione e riassicurazione dalla direttiva 2007/44/CE che detta "regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazione nel settore finanziario".

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall'art. 110 TUB che prevede che agli intermediari finanziari si applichino, in quanto compatibili, i seguenti articoli del medesimo testo unico:
  - artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 che disciplinano la partecipazione al capitale delle banche;
  - art. 25, che disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
  - art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo;
- dagli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (Allegato E);

- dal decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, Disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 <sup>(1)</sup>.

### 3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “*partecipazioni*”: il possesso da parte di un soggetto di azioni o quote nel capitale di un intermediario finanziario;
- “*partecipazione indiretta*”: la partecipazione acquisita o posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i soggetti che intendono acquisire o detengono partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario o in una società finanziaria capogruppo di un gruppo finanziario.

### 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo sono:

- per l’*autorizzazione all’acquisto di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo e degli intermediari finanziari*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi <sup>(2)</sup>;
- per l’*autorizzazione di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di società finanziarie capogruppo e intermediari finanziari*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;

---

<sup>(1)</sup> Cfr. il Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

- 
- per la *sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale delle società finanziarie capogruppo e degli intermediari finanziari*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
  - per la *sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della società finanziaria capogruppo e dell'intermediario finanziario*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

## SEZIONE II PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

### 1. Partecipazioni qualificate

Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che – da soli o di concerto <sup>(3)</sup> – intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un intermediario finanziario che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a) a una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- b) alla possibilità di esercitare un'influenza notevole <sup>(4)</sup>;
- c) al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Ai fini del computo delle predette soglie:

- i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni dell'intermediario finanziario appartenenti a quella categoria;
- non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione;
- non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* <sup>(5)</sup>, purché non intervengano nella gestione dell'intermediario finanziario interessato né esercitino alcuna influenza su quest'ultimo;
- non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel

<sup>(3)</sup> Si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c).

<sup>(4)</sup> Le ipotesi di influenza notevole vanno individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo dell'intermediario nel quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.

<sup>(5)</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del TUF per *market maker* si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;

- i diritti di voto nell'intermediario finanziario detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nello stesso intermediario detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
  - i) la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'intermediario finanziario in modo indipendente <sup>(6)</sup> rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
  - ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli sono esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nell'intermediario finanziario avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente <sup>(7)</sup> e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Oltre al titolare dell'azione, è tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui spettano o sono attribuiti i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- i diritti di voto spettano in qualità di depositario, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente, in assenza di istruzioni specifiche da parte dell'azionista;

---

<sup>(6)</sup> Tale condizione ricorre quando:

- a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nell'intermediario finanziario nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;
- b) la società di gestione o l'impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
  - i diritti di voto relativi alla partecipazione nell'intermediario siano esercitati dalla società di gestione o dall'impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
  - le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscono in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
  - non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

<sup>(7)</sup> Cfr. nota precedente.

- i diritti di voto spettano in qualità di creditore pignoratizio o usufruttuario o cessionario in garanzia;
- i diritti di voto spettano in virtù di una delega, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.

## **2. Soggetti esenti**

I soggetti che controllano - anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona - banche o intermediari finanziari o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari o finanziari non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca, l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo controllati intendono acquisire o aumentare la partecipazione in un intermediario finanziario.

In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o dall'intermediario o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione.

## **3. Autorizzazione**

L'istanza di autorizzazione, oltre a indicare sinteticamente le finalità dell'operazione di acquisizione, contiene i seguenti elementi informativi:

- le generalità dei soggetti richiedenti;
- l'indicazione dell'intermediario di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attività;
- le informazioni e la documentazione indicati nei parr. 5 e 6 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro 60 giorni.

## **4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate**

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.

## **5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione**

La Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'intermediario cui si riferisce il progetto di acquisizione, tenendo conto del probabile grado d'influenza del

candidato acquirente sull'intermediario medesimo, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:

- a) la reputazione del candidato acquirente <sup>(8)</sup>;
- b) la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'intermediario <sup>(9)</sup>;
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dall'intermediario a cui si riferisce il progetto di acquisizione;;
- d) la capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventerà parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità di vigilanza competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le stesse;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

## 6. Valutazione della reputazione e della solidità finanziaria

### 6.1 Requisiti di onorabilità

Nell'Allegato A è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all'Allegato D per la disciplina in materia di autocertificazioni.

Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilità è effettuata direttamente dalla Banca d'Italia.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'intermediario, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità sia una società o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo <sup>(10)</sup> e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche

<sup>(8)</sup> La reputazione include il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 TUB, la correttezza nei comportamenti e nelle relazioni d'affari, nonché la competenza professionale.

<sup>(9)</sup> Per reputazione ed esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 26 TUB. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.

<sup>(10)</sup> Nel caso in cui la società partecipante abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dai membri del consiglio di sorveglianza, qualora a tale organo siano affidate funzioni di supervisione strategica ai sensi dell'art. 2409-terdecies del cod. civ.

equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società o dall'ente partecipante; l'intermediario invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera.

La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in società o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità dell'organo amministrativo della società o dell'ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, società di gestione armonizzate e SICAV comunitari;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, società di gestione e SICAV extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza locale;
- enti o società assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilità;
- enti pubblici, anche economici;
- fondazioni bancarie.

La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti.

In mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale dell'intermediario non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite del 10% o che consentono l'influenza notevole. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.

## *6.2 Qualità e solidità finanziaria del candidato acquirente*

Al fine di valutare la capacità del candidato acquirente di assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi riportati nell'Allegato B.

---

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario.

#### **7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare l'autorizzazione concessa qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste per l'autorizzazione con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.

La sospensione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessari per l'acquisizione di una partecipazione qualificata, il cui ripristino non sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all'intermediario partecipato.

---

**SEZIONE III**  
**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

**1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti**

*1.1 Partecipazioni qualificate*

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'intermediario sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al soggetto partecipato l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

- a) perfezionamento delle operazioni di cui all'autorizzazione prevista dalla Sez. I ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione;
- b) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi.

Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'intermediario.

*1.2 Termini*

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1; nel caso di intermediari di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla data dell'iscrizione nel relativo albo (1).

*1.3 Modalità di invio della comunicazione*

La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni:

- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell'intermediario partecipato;
- numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale di ciascuna società interposta nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e i soggetti interposti;
- nel caso di azioni possedute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un intermediario nonché il numero delle azioni possedute.

---

<sup>(1)</sup> In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa.

---

Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all'intermediario.

## **2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto**

### *2.1 Presupposti*

Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'intermediario o in una società che lo controlla.

La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.

### *2.2 Termini di invio dell'accordo di voto*

L'accordo di voto è inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'intermediario, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

### *2.3 Sospensione dei diritti di voto*

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'intermediario, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'intermediario.

*SEZIONE IV*  
*INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE*

L'intermediario comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

## TITOLO II – CAPITOLO 2

## ESPONENTI AZIENDALI

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione, gli artt. 26 e 62 TUB, richiamati dall'art. 110 TUB, prevedono che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari debbano possedere requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza <sup>(1)</sup>. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata a un Regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 26, richiamato dall'art. 110 dello stesso testo unico, che disciplina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 62, richiamato dall'art. 110 dello stesso testo unico, che disciplina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti delle società capogruppo;
- dagli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

e inoltre:

- dal Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari (cfr. Allegato F).

**3. Destinatari della disciplina**

Il Regolamento si applica a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo.

---

<sup>(1)</sup> I requisiti in capo ai componenti degli organi del sistema monistico e dualistico vengono individuati, per analogia di funzione, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 3-bis e 3-ter TUB. In particolare, se non diversamente disposto le norme del TUB che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ad ai suoi componenti; le norme che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ad al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

#### 4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo sono:

- per la *pronuncia di decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali della società finanziaria capogruppo e dell'intermediario finanziario*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi (1);
- per la *sospensione di esponenti aziendali di società finanziarie capogruppo e intermediari finanziari*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

---

(<sup>1</sup>) Cfr. Provvedimento del 25.6.08 “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

*SEZIONE II*  
*PROCEDURA DI VERIFICA*

**1. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia**

Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo <sup>(1)</sup>. A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'Allegato C, che riporta – a titolo esemplificativo – la documentazione minimale acquisibile, e all'Allegato D, relativo alle autocertificazioni che possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale.

È rimessa alla responsabilità dell'organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro sessanta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che comporti la sospensione dalle cariche, l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/1998. Inoltre, gli esponenti aziendali,

---

<sup>(1)</sup> In caso di adozione del sistema dualistico di amministrazione e controllo, spetta al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione la competenza relativa all'accertamento del possesso dei requisiti in capo ai rispettivi componenti.

nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo con funzione di supervisione strategica sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal citato D.M. L'organo amministrativo ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

## Allegato A

**Documentazione riguardante il requisito di onorabilità dei partecipanti****1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

**B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia**

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.  
  
Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25, comma 1 TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144.

**C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia**

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

**2. Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

<b>Cittadini italiani e di Stati comunitari</b>	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
<b>Cittadini di Stati extracomunitari</b>	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani <sup>(1)</sup> . Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B).
<b>Persone fisiche</b>	Le persone fisiche possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema riportato nell'allegato D.
<b>Persone giuridiche</b>	Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
<b>Accordi con le amministrazioni competenti</b>	A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
<b>Attestazione dell'interessato</b>	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

---

<sup>(1)</sup> Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano nell'allegato D esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

## Allegato B

**Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della qualità e della solidità finanziaria del candidato acquirente**

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

- a) per le persone fisiche:
  - le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); *curriculum vitae* e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
  - le attestazioni rilasciate da autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;
  - riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario cui si riferisce la partecipazione, altre banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell'intermediario interessato;
  - indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
  - nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;
- b) per le società e gli enti nazionali:
  - il bilancio dell'ultimo esercizio;
  - le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e controllo relative all'ultimo esercizio;
  - l'eventuale certificazione della società di revisione;
  - le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i *curriculum vitae* per i membri degli organi aziendali e per il direttore generale;
  - riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato e soggetti del suo gruppo di appartenenza hanno in essere con l'intermediario cui si riferisce la partecipazione, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell'intermediario interessato;

- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
  - elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.
- c) per le società estere:
- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
  - le lettere di “*good standing*” o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del paese d'origine;
  - dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorità di vigilanza italiane.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nell'intermediario.

Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:

- la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
- il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio.

## Allegato C

**Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali****1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

**B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia**

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 26, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 26, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161.

**C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia**

1. La documentazione sub A);

2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

## **2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali**

### **A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale**

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

### **B) Membri dell'organo di controllo**

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

## **3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

<b>Cittadini italiani e di Stati comunitari</b>	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
<b>Cittadini di Stati extracomunitari</b>	<p>I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani <sup>(1)</sup>.</p> <p>Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B) del presente allegato.</p>
<b>Controlli sulle dichiarazioni</b>	Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi

---

<sup>(1)</sup> Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

---

	in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
<b>Accordi con le amministrazioni competenti</b>	A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
<b>Attestazione dell'interessato</b>	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato D, esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

## Allegato D

**REQUISITI DEI PARTECIPANTI****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o  
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale  
e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione  
alla costituzione della \_\_\_\_\_ (1) ovvero  
all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella  
\_\_\_\_\_ (1), visto il Regolamento del Ministro  
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998,  
n. 144,

## DICHIARA:

- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt\_ \_\_\_\_\_,  
 in qualità di dipendente addetto all'unità \_\_\_\_\_ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante \_\_\_\_\_, la cui identità mi risulta da \_\_\_\_\_, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di \_\_\_\_\_, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La  
sottoscritt \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia  
di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dichiara di aver preso  
visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  
riportata in calce alla presente.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso la Banca d'Italia, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno se non per il perseguimento delle finalità di vigilanza. È fatta sempre salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia per il tramite del Servizio Organizzazione; il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo pro-tempore del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali / il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati / il Direttore della Filiale competente territorialmente, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza.

## NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare l'intermediario finanziario.
- 2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

**REQUISITI DEGLI ESPONENTI**

Spett. le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(1)**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt \_ nat \_ a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ ( ) il \_/ \_/\_, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di \_\_\_\_\_ (2) di codesta \_\_\_\_\_ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

**DICHIARA****(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - b) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - c) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - d) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)

**(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o

- della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
    - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

---



---



---



---

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva:

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva a

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

- di non essere assoggettat\_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come

sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive  
modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- di non essere assoggettat\_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritt\_\_ nat\_\_ a \_\_\_\_\_  
provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_ dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da \_\_\_ sottoscritt\_.
- di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il dichiarante

---

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso \_\_\_\_\_, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e alle relative disposizioni attuative, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento ( \_\_\_\_\_ ) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento ( \_\_\_\_\_ ). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
  - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o
  - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività

dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo e/o;

- l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o;
- le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

6) Indicare:

- la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo e/o;
- l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento e/o;
- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.

8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

Allegato E

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144  
RECANTE NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI  
ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE  
DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Articolo 1**

*(Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche)*

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a. sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c. sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

## **Articolo 2**

*(Norma transitoria)*

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Allegato F

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 161,  
RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI  
ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI  
AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di  
amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari)*

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

#### Art. 2

*Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

- a) le attività o le funzioni di cui al precedente art. 1, comma 1;
- b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

#### Art. 3

*(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche)*

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 4

*(Situazioni impeditive)*

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 5

*(Requisiti di onorabilità)*

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c), n.1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

#### Art. 6

##### *(Sospensione dalle cariche)*

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lett. c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lett. c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

## TITOLO III

### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI**

## TITOLO III - Capitolo 1

**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI***SEZIONE I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***1. Premessa**

Il sistema relativo all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni degli intermediari finanziari costituisce un elemento fondamentale per assicurare una gestione aziendale sana e prudente ("sistema di governo e di controllo").

Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida a cui il sistema di governo e di controllo si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

Nella definizione della disciplina, applicabile a un numero elevato di intermediari con caratteristiche dimensionali e operative tra loro molto diverse, è stato valorizzato in modo particolare il principio di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura dell'attività svolta. Si è, inoltre, tenuto conto delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) e dei principi definiti in sede internazionale (1).

I presidi relativi al sistema di governo e di controllo devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e

---

(1) Si richiamano, in particolare: la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di vigilanza per le banche" Titolo IV, Capitolo 11 (Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale); la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo I, Capitolo I, Parte Quarta (La gestione e il controllo dei rischi. Ruolo degli organi aziendali); la Comunicazione del 10 luglio 2007 in materia di funzione di controllo di conformità alle norme; il "Regolamento congiunto della Banca d'Italia e dalla CONSOB" del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; la Comunicazione del 4 marzo 2008 in materia di governo societario delle banche; il Provvedimento del 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio. A queste disposizioni si aggiungono le fonti di autoregolamentazione che attribuiscono agli amministratori indipendenti degli intermediari quotati specifici compiti in materia di controlli interni (Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italia S.p.A.). Si richiamano, inoltre, le linee guida internazionali in materia di governo societario e sistema dei controlli interni (a titolo esemplificativo cfr. CEBS "Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2", 25 January 2006; "Guidelines on outsourcing", 14 December 2006).

delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita.

La presente disciplina:

- rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa va integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (tecniche di attenuazione del rischio di credito ed operazioni di cartolarizzazione, regole organizzative per l'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi, processo ICAAP);
- forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti organizzativi, di governo e di controllo degli intermediari, quali i controlli sugli assetti proprietari, i requisiti degli esponenti aziendali, gli obblighi di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, la prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e, ove applicabili, le norme organizzative relative alle attività e ai servizi di investimento.

I principi contenuti nelle presenti disposizioni costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Gli intermediari finanziari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari;
- art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari;
- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare tenga conto del principio di proporzionalità;
- art. 109, comma 3, che estende i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia ai gruppi finanziari;
- art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli articoli 108, 109 comma 3, 110 in relazione agli articoli 52, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4.

Vengono inoltre in rilievo le seguenti disposizioni:

- Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009. Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, e successive modifiche e integrazioni;

- Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

### 3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) “*Organo con funzione di supervisione strategica*”: l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- b) “*Organo con funzione di gestione*”: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- c) “*Organo con funzione di controllo*”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- d) “*Organi aziendali*”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- e) “*Funzioni aziendali di controllo*”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di gestione dei rischi (*risk management*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*).
- f) “*Funzione operativa importante*”: una funzione operativa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente:
    - a) i risultati finanziari, la solidità o la continuità della attività dell'intermediario finanziario;

- b) la capacità dell'intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;
- riguarda attività sottoposte a riserva di legge;
- riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano:

1. su base individuale:
  - agli intermediari finanziari;
  - alle stabili organizzazioni di intermediari finanziari comunitari;
2. su base consolidata:
  - ai gruppi finanziari;
  - agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia non appartenenti a un gruppo finanziario né sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB o del TUF e che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie e società finanziarie partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario.

#### 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo sono:

- per il *divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo a soggetti insediati in un paese non appartenente all'Unione Europea o al G10*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento

della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi <sup>(1)</sup>.

## 6. Principi generali di organizzazione

Presupposto di un sistema di governo e controllo completo e funzionale è l'esistenza di un'organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

A tal fine, gli intermediari finanziari definiscono e adottano:

- a) solidi dispositivi di governo societario nonché processi decisionali e una struttura organizzativa adeguati. I rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni sono definiti in forma chiara e documentata (Sez. II);
- b) politiche di governo e procedure per la gestione e il controllo dei rischi aziendali e per la prevenzione dei conflitti di interesse, idonee ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi aziendali, nel rispetto delle previsioni di cui al presente capitolo (cfr., tra l'altro, Sez. VII);
- c) un efficace sistema dei controlli interni (Sez. III);
- d) misure che assicurino che il personale e i soggetti terzi di cui l'intermediario si avvale per lo svolgimento delle proprie attività conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni e siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
- e) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni al personale o ai soggetti terzi di cui l'intermediario si avvale per lo svolgimento delle proprie attività non sia tale da impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;
- f) efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;
- g) un sistema informativo idoneo a:
  - fornire supporto alla conduzione delle attività e all'attuazione delle strategie aziendali;
  - conservare registrazioni ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario, della sua organizzazione interna e di ogni

---

(1) Cfr. Provvedimento del 25.6.08 "Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

operazione con il richiesto grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;

- assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento ai dati necessari per il corretto esercizio delle proprie responsabilità e per seguire l'evoluzione dei rischi;
  - fornire alla Banca d'Italia un quadro fedele della posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'intermediario;
- h) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
- i) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità dell'attività e dei servizi, formalizzati in un apposito piano aziendale di continuità operativa, adeguati ad assicurare la capacità di operare su base continuativa, limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività, recuperare tempestivamente i dati e le funzioni al fine di riprendere tempestivamente i servizi.

Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza, l'efficacia e l'applicazione di tali requisiti organizzativi e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

## *SEZIONE II*

### *GOVERNO SOCIETARIO*

#### **1. Premessa**

Gli intermediari finanziari scelgono il proprio sistema di amministrazione e controllo sulla base di una approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presente anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del modello prescelto.

L'articolazione degli organi aziendali deve essere conforme sul piano formale e sostanziale a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo. L'attribuzione di poteri ad organi delegati o l'istituzione di specifici comitati rientra nell'autonomia organizzativa dell'intermediario finanziario. Gli intermediari evitano la creazione di strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

#### **2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali**

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e controllo adeguato e affidabile.

La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, assicura l'efficace assolvimento dei loro compiti. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali è definita in modo chiaro e garantisce una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

All'interno degli organi aziendali, il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

L'organo con funzione di supervisione strategica è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni, assicurando, secondo criteri di proporzionalità, una equilibrata ripartizione tra componenti esecutivi e non esecutivi; in tale ambito è valutata l'opportunità di prevedere la presenza di consiglieri indipendenti, anche in relazione alla composizione dell'assetto proprietario. La composizione dell'organo è inoltre ispirata a principi di funzionalità, evitando un numero pletorico di componenti.

Il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non può rivestire un ruolo esecutivo né svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo casi eccezionali.

L'operato degli organi aziendali è sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Resta fermo il rispetto della disciplina civilistica in materia di interessi degli amministratori (cfr. art. 2391 c.c.).

Di seguito si delineano i principali compiti e responsabilità degli organi aziendali.

#### ***Organo con funzione di supervisione strategica***

L'organo con funzione di supervisione strategica:

- a) individua gli obiettivi le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario finanziario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- b) ha piena comprensione del modello di business dell'intermediario ed è consapevole dei rischi a cui esso si espone;
- c) approva le politiche e il processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- d) approva i processi relativi all'erogazione del credito, con i relativi poteri e limiti, e alle altre attività esercitate, e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
- e) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia adeguato alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario e coerente con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- f) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità; in tale ambito, si assicura, tra l'altro, che:
  - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
  - l'esternalizzazione di funzioni aziendali sia coerente con le strategie aziendali e con i livelli di rischio definiti; la rete distributiva sia dotata di meccanismi di controllo adeguati al fine di conformarsi ai rispettivi obblighi in materia di prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni con la clientela;
  - sia adottato un sistema informativo completo e in grado di consentire in maniera affidabile e tempestiva la ricostruzione della situazione aziendale;
- g) assicura che sia definito il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;

- h) adotta e riesamina con periodicità almeno annuale la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; assicura inoltre che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;
- i) verifica che il sistema di flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;
- j) stabilisce gli obiettivi e approva il piano aziendale di continuità operativa e vigila sulla sua adeguatezza
- k) con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

#### ***Organo con funzione di gestione***

L'organo con funzione di gestione, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi individuate dall'organo con funzione di supervisione strategica:

- a) sviluppa una adeguata comprensione di tutti i rischi aziendali e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire rischi per l'intermediario;
- b) assicura il rispetto dei principi generali di organizzazione (Sez. I, par. 6);
- c) attua le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- d) definisce il processo di gestione dei rischi, in conformità con le disposizioni di cui al presente Capitolo (1), stabilendo le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
- e) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e dei processi aziendali, provvedendo al loro adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- f) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- g) definisce e attua la politica aziendale in materia di sistema informativo e di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- h) definisce il piano aziendale di continuità operativa;
- i) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l'altro, da prevenire potenziali conflitti di interesse e da assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- j) assicura che il personale e i soggetti terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività siano adeguatamente formati con riferimento alle attività prestate, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e di

---

(1) Cfr., tra l'altro, la Sez. VII.

finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni con la clientela;

- k) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- l) adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
- m) con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

#### ***Organo con funzioni di controllo***

L'organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario;
- b) vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- c) vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- d) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- e) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

L'organo con funzione di controllo può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna. L'attività di controllo può formulare osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica dell'organo con funzione di controllo sull'attuazione di eventuali provvedimenti, è conservata adeguata evidenza.

L'organo con funzione di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo interno e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo con funzione di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario. L'organo con funzione di controllo informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'intermediario.

*SEZIONE III**SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI***1. Principi generali**

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori e nella cultura aziendali: non riguarda solo le funzioni di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per misurare, comunicare, gestire i rischi.

Nel sistema dei controlli interni rientrano le strategie, le politiche, le procedure e i meccanismi riguardanti la gestione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto e per controllare il livello dei rischi assunti. In questo contesto, il processo di gestione dei rischi include le funzioni di individuazione, assunzione, misurazione, sorveglianza e attenuazione dei rischi.

Per gli intermediari finanziari assumono particolare rilievo i rischi di credito e operativi, inclusi i rischi di natura legale che possono discendere dai rapporti con la clientela. A tal fine, gli intermediari sono tenuti, tra l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione, pianificando, in tale ambito, specifici controlli sulle succursali e sui soggetti incaricati della promozione e conclusione di contratti relativi all'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Gli intermediari valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi, gli intermediari finanziari tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

### ***Tipologie di controllo***

Indipendentemente dalle strutture dove sono collocate, si individuano le seguenti tipologie di controllo:

- 1) *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l'attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), incorporati nelle procedure (anche automatizzate) ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back office;
- 2) *controlli sulla gestione dei rischi* (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di verificare:
  - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
  - la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;
  - la conformità alle norme dell'operatività aziendale.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- 3) *revisione interna (internal audit)*. In tale ambito rientra la valutazione periodica della completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi quelli sul sistema informativo (EDP audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. L'attività è condotta da funzioni diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

## **2. Funzioni aziendali di controllo**

Gli intermediari finanziari istituiscono funzioni indipendenti di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna (1).

Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

- a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

---

(1) A tali funzioni si aggiungono quelle eventualmente derivanti da altre disposizioni specifiche (cfr., ad esempio, la funzione anticiclaggio ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 e l'organismo di vigilanza costituito ai sensi della legge n. 231/2001).

- b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;
- c) coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino direttamente alla prestazione delle attività che essi sono chiamati a controllare. Fermo restando tale previsione, in applicazione del principio di proporzionalità, i responsabili delle funzioni di controllo possono avvalersi di soggetti aventi anche funzioni operative, incardinati in strutture aziendali diverse da quelle di controllo, se l'affidamento a tali soggetti di altri compiti oltre a quelle di controllo non impedisca loro di svolgere in modo adeguato e professionale i compiti di controllo (cfr. Sez. I, par. 6, lett. e));
- d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo.

Gli intermediari finanziari minori così come definiti dal Titolo IV, Capitolo 4, Sez. I, par. 2 - diversi da quelli che svolgono anche le attività indicate nel Titolo I, Capitolo 3, Sez. II, par. 1, secondo cpv., quarto alinea (es.: conclusione di contratti di finanziamento di terzi) - possono non applicare tale requisito; essi assicurano comunque funzioni di controllo efficaci. Tuttavia, l'attribuzione di controlli di *audit* a funzioni aziendali di controllo incaricate dello svolgimento di controlli di secondo livello è ammessa solo per gli intermediari finanziari che abbiano le seguenti caratteristiche: complessità operativa ridotta; esercizio della sola attività di finanziamento (per cassa e/o firma). La Banca d'Italia si riserva di revocare tali facoltà qualora riscontri che non sono assicurate l'efficacia e la qualità dei controlli;

- e) il metodo per la determinazione della remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.

Le funzioni aziendali di controllo presentano agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e forniscono agli stessi organi consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti.

Esse svolgono i compiti di seguito indicati.

#### ***Funzione di gestione del rischio (risk management<sup>1</sup>):***

La funzione di risk management:

- a) collabora alla definizione delle politiche e del processo di gestione del rischio e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;

---

(1) La funzione di gestione del rischio (*risk management*) va tenuta distinta dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio dell'intermediario.

- b) presiede al funzionamento del sistema di misurazione e controllo dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario; in tale contesto sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e inefficacia dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- c) monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- d) analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- e) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi.

#### ***Funzione di controllo di conformità (compliance)***

La funzione di compliance, al fine di valutare l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili all'intermediario finanziario:

- a) identifica le norme applicabili all'intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- b) propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme;
- c) predispose flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo;
- d) verifica l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

La funzione di conformità alle norme è coinvolta nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che l'intermediario intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Altre aree di intervento della funzione di conformità alle norme sono:

- la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'intermediario;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell'intermediario in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

#### ***Funzione di revisione interna (internal audit)***

L'internal audit, in base a un piano di audit, approvato dall'organo con funzione di gestione, valuta l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, l'adeguatezza e sicurezza del sistema informativo (EDP audit) nonché l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa.

Inoltre, anche mediante verifiche su specifici eventi o circostanze aziendali ovvero accertamenti ispettivi, verifica i seguenti profili:

- a) regolarità delle diverse attività aziendali ed evoluzione dei rischi;
- b) regolarità della rete distributiva;
- c) rispetto delle norme da parte di tutti i livelli aziendali;
- d) rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività.

L'*internal audit* verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "*follow-up*").

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate in base al piano di audit, formula raccomandazioni agli organi aziendali e ne verifica l'osservanza.

*SEZIONE IV*  
*SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE*

**1. Principi generali**

L'affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'intermediario finanziario e consente agli organi aziendali di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

Gli intermediari si dotano di sistemi informativo-contabili adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti.

I sistemi adottati assicurano un elevato grado di attendibilità e consentono di registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, di ricostruire l'attività dell'intermediario finanziario a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati.

La circostanza che l'intermediario finanziario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti.

I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di back-up dei dati e di disaster recovery; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

Una specifica sezione del piano di continuità operativa è dedicata ai sistemi informativo-contabili.

E' necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.

## SEZIONE V

## ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

**1. Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali**

Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento.

La decisione di ricorrere all'outsourcing per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali (anche non importanti) è coerente con la politica aziendale in materia di esternalizzazione.

Tale politica stabilisce almeno:

- il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse dell'*outsourcer*, e dell'impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta e *due diligence* del fornitore);
- il contenuto minimo dei contratti di *outsourcing* e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate;
- le modalità di controllo, nel continuo, delle funzioni esternalizzate;
- i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate;
- i piani di emergenza (clausole contrattuali, piani operativi, ecc.) in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte dell'*outsourcer*.

L'intermediario, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non può:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non sono ammesse la esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali o che riguardano aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (salvo quanto previsto nel par. 2.1 della Sez. VII), nonché, per gli intermediari di maggiori dimensioni e complessità, delle funzioni aziendali di controllo;
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;

- ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Ferma restando l'esigenza di assicurare, per ogni tipologia di esternalizzazione, il corretto svolgimento della stessa da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dall'outsourcer, nel caso in cui gli intermediari intendano esternalizzare funzioni operative importanti, si assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- nell'accordo scritto tra l'intermediario e l'outsourcer sono formalizzati e chiaramente definiti: i rispettivi diritti ed obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché la frequenza, le modalità e le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli e attenuarli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate;
- l'intermediario conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi dell'outsourcer; in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate ("referente per le attività esternalizzate");
- il fornitore di servizi informa l'intermediario di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; in particolare, comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;
- sono previste clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;
- l'intermediario, i suoi revisori legali e la Banca d'Italia hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente nel contratto;
- il fornitore di servizi garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- i contratti definiscono i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e individuano soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni della Vigilanza. L'intermediario acquisisce i piani

di emergenza degli outsourcer ovvero dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità realizzate all'interno;

- la sub-esternalizzazione (ovverosia la possibilità del fornitore di esternalizzare a sua volta una parte delle attività oggetto del contratto di esternalizzazione) non deve mettere a repentaglio il rispetto dei principi e delle condizioni per l'esternalizzazione previste nel presente paragrafo. A tal fine, l'eventuale possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione è esplicitata nel contratto con l'outsourcer. In tale ambito, il contratto prevede che gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione siano comunicati preventivamente all'intermediario e ne definisce le condizioni in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi e condizioni del contratto primario, inclusa la possibilità per la Banca d'Italia di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi.

In aggiunta a quanto sopra previsto ed a quanto disciplinato nella Sez. III relativa alle funzioni aziendali di controllo, gli intermediari che intendono affidare a soggetti terzi, in tutto o in parte, tali funzioni definiscono nell'accordo di esternalizzazione:

- gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;
- le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l'attività esternalizzata e agli organi aziendali sulle verifiche effettuate. Resta fermo l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- i raccordi con le attività svolte dall'organo con funzione di controllo;
- la possibilità di effettuare controlli al verificarsi di esigenze improvvise;
- la proprietà esclusiva dell'intermediario dei risultati dei controlli.

Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti e di controllo a soggetti insediati in un paese appartenente all'Unione Europea o al G10 lo comunicano alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima di conferire l'incarico, specificando le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta.

Nel caso di esternalizzazione in altro paese, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia tale intenzione prima di conferire l'incarico. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione che si conclude entro 60 giorni.

Entro il 30 aprile di ogni anno gli intermediari predispongono una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione, relativa ai controlli svolti sulle funzioni

operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.

## **2. Promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi**

Per gli intermediari finanziari, il ricorso a soggetti terzi per la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (di seguito anche “distribuzione”) riveste particolare importanza poiché da un lato consente di allargare la capillarità dell’offerta ma comporta, dall’altro, l’esposizione dell’intermediario a rischi ulteriori.

Gli intermediari adottano strategie e processi per la distribuzione coerenti con le generali strategie aziendali e con il profilo di rischio prescelto. Salvo quanto stabilito nella successiva Sez. VII, par. 2.1. in materia di deleghe di poteri deliberativi, la valutazione del merito creditizio è di esclusiva competenza dell’intermediario.

Per la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma gli intermediari finanziari possono avvalersi, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, banche, altri intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, imprese assicurative e istituti di pagamento, fornitori di beni e servizi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett a), del d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni. <sup>(1)</sup>, nonché degli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

Gli intermediari possono avvalersi di mediatori creditizi nel rispetto delle disposizioni previste dal Titolo VI-*bis* TUB e dell’art. 13 del d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni.

Gli intermediari finanziari si accertano che i soggetti di cui intendono avvalersi siano iscritti, ove previsto, nei rispettivi albi e mantengono apposite evidenze dei soggetti terzi di cui si avvalgono per la distribuzione.

Il ricorso a soggetti terzi per la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è assoggettato ai principi dettati in materia di esternalizzazione di funzioni operative importanti dettati dal presente Capitolo, in quanto compatibili. È vietata la “sub-esternalizzazione” <sup>(2)</sup>.

In particolare, gli intermediari definiscono i processi di selezione, gestione e monitoraggio della propria rete distributiva e adottano opportune soluzioni organizzative e meccanismi di controllo, al fine di:

---

(1) Nel caso di ricorso a fornitori di beni e servizi, gli intermediari finanziari verificano il rispetto degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza secondo le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

(2) Fa eccezione la possibilità, per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, di avvalersi di dipendenti e/o collaboratori nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 128-*novies* TUB. In tali casi, si applicano le disposizioni in materia di “sub-esternalizzazione” previste dalla Sezione V.

- accertare che i soggetti di cui intendono avvalersi siano iscritti, ove previsto, nei rispettivi albi e monitorare il mantenimento nel tempo di tale condizione;
- mantenere e aggiornare costantemente apposita evidenza dei distributori di cui si avvalgono e di eventuali dipendenti e collaboratori cui i distributori facciano ricorso;
- assicurare da parte di questi soggetti il rispetto delle proprie disposizioni interne, nonché delle disposizioni ad essi applicabili (ad esempio trasparenza, usura, antiriciclaggio) da cui possono derivare a carico degli intermediari stessi rischi rilevanti, in particolare di natura legale e reputazionale; in particolare, gli intermediari si dotano di procedure e strumenti informatici per il controllo a distanza sull'operato della rete ed effettuano - con cadenza regolare - accessi presso la stessa;
- ai fini della gestione del rischio di credito, monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati tramite la rete distributiva per assicurare la coerenza con le politiche creditizie dell'intermediario ed evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti nelle performance dei finanziamenti erogati in grado di incidere sul profilo di rischio dell'intermediario.

## SEZIONE VI

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEI GRUPPI FINANZIARI

**1. Ruolo della capogruppo**

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

- a) un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);
- b) un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;
- c) un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.

L'attività di direzione e coordinamento delle capogruppo è improntata a criteri di equità e ragionevolezza.

**2. Controlli interni di gruppo**

La capogruppo dota il gruppo di un sistema di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo finanziario, la capogruppo applica, per quanto compatibile, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. In particolare, a livello di gruppo vanno previsti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
- meccanismi di integrazione dei sistemi informativo-contabili (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo;

- compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo e i meccanismi di coordinamento;
- procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo di gestione dei rischi del gruppo a livello consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l'univoca identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti, dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva ai diversi rischi;
- sistemi informativo-contabili che consentano di monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il gruppo.

L'organo con funzione di controllo della società capogruppo verifica anche il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri che presidono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, valida i processi di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo, la loro classificazione, le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati.

Ciascun intermediario appartenente al gruppo è tenuto a dotarsi di un sistema dei controlli interni che rispetti le disposizioni ad esso applicabili in materia.

L'eventuale accentramento dei controlli non deve introdurre elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni di controllo ai punti operativi che generano rischi.

In questi casi, è pertanto necessario che i gruppi finanziari si attengano ai seguenti requisiti:

- le decisioni strategiche in merito all'utilizzo di strutture accentrate sono riservate all'organo con funzione di supervisione della capogruppo con il parere dell'organo con funzione di controllo della medesima;
- sono chiaramente valutati i costi, i benefici ed i rischi alla base della soluzione adottata;
- gli organi aziendali delle componenti del gruppo sono consapevoli delle scelte effettuate dalla capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive realtà aziendali, delle strategie e politiche perseguite in materia di controlli;
- all'interno di tutte le componenti del gruppo che, a giudizio della capogruppo, apportano rischi considerati rilevanti per il gruppo stesso vengono individuati appositi referenti i quali: svolgono compiti di supporto per la funzione aziendale di controllo accentrata; riportano funzionalmente e gerarchicamente a quest'ultima; provvedono tempestivamente a segnalare

eventi o situazioni particolare suscettibili di modificare i rischi generati dalla controllata <sup>(1)</sup>;

- qualora l'accentramento sia effettuato nella capogruppo, all'interno della funzione aziendale di controllo è mantenuta un'adeguata separatezza tra le unità e le risorse deputate a svolgere i controlli su base individuale per le controllate da quelle responsabili dei controlli su base consolidata le quali, tra i diversi compiti, hanno anche quello di verificare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni di gruppo.

Nel caso di controllate estere, la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire standard e presidi relativi alle funzioni aziendali di controllo comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non prevedano analoghi livelli di attenzione.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo, nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti dell'ordinamento, la propria funzione di revisione interna possa effettuare verifiche in loco sulle componenti del gruppo orientate al criterio della rilevanza e significatività delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

---

(1) A seconda della funzione aziendale di controllo accentrata può trattarsi di responsabili di unità di controllo del rischio locali, "compliance officer", responsabili di unità distaccate di internal audit.

**SEZIONE VII****PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA' O  
PROFILI DI RISCHIO****1. Premessa**

Gli intermediari definiscono le strategie, le politiche e il processo di gestione dei rischi a cui essi sono o potrebbero essere esposti.

Le presenti disposizioni prevedono requisiti organizzativi minimi da adottare in funzione della specifica attività esercitata o di specifiche tipologie di rischio. Tali requisiti non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali, né sostituiscono gli obblighi eventualmente imposti agli intermediari da altre discipline specifiche (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e antiriciclaggio).

Resta fermo che, in conformità con le disposizioni del presente Capitolo, i presidi in concreto adottati devono riguardare ogni tipologia di rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dall'intermediario finanziario.

**2. Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.***2.1. Finanziamenti per cassa*

I meccanismi decisionali e operativi del processo del credito costituiscono un momento fondamentale per garantire l'equilibrio economico e la stabilità degli intermediari finanziari.

Tale processo - scomposto nelle sue diverse fasi 1) istruttoria; 2) erogazione; 3) monitoraggio delle posizioni; 4) interventi in caso di anomalia; 5) revisione delle linee di credito - è adeguatamente documentato e sottoposto a revisione periodica.

Gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate. Gli intermediari adottano opportune soluzioni organizzative volte ad assicurare nell'ambito del processo di erogazione del credito, la separatezza tra funzioni istruttorie e deliberative.

La delega di poteri deliberativi inerenti la valutazione del merito di credito della clientela può essere attribuita solo a banche e intermediari finanziari, in conformità ad una apposita previsione statutaria, a condizione che la valutazione sia basata su procedure appositamente formalizzate e/o automatizzate concordate con l'intermediario delegante. La delega è attribuita in base ad un contratto redatto per iscritto, nell'ambito del quale siano chiaramente definiti i criteri e limiti dell'attività, eventuali margini di discrezionalità nella valutazione riconosciuti al delegato, nonché le modalità di controllo del delegante sull'operato del delegato.

Si applicano le norme in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sez. V).

Nella fase istruttoria, gli intermediari acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, al fine di assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto.

La documentazione consente di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa inoltre permette l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute.

Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonché ogni altra informazione utile, anche di mercato, per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda. Al fine di conoscere la valutazione complessiva degli affidati da parte dell'intero sistema creditizio, gli intermediari utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi.

In caso di affidamento alla rete distributiva di compiti istruttori, gli intermediari adottano meccanismi di controllo e coordinamento volti ad assicurare la coerenza dei compiti decentrati con le politiche e le procedure di gestione definite a livello accentrato. Particolare attenzione è prestata alle attività inerenti l'elaborazione dello scoring e la valutazione del merito creditizio.

I criteri di rinnovo dei finanziamenti non aventi durata determinata sono specificamente disciplinati e adeguatamente documentati.

Le deleghe in materia di erogazione del credito risultano da una delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e sono correlate alla dimensione dell'intermediario, al livello di decentramento operativo e alla capacità professionale dei preposti. Gli intermediari predispongono idonei meccanismi di controllo sull'esercizio delle deleghe medesime e di riporto all'organo aziendale competente sulle modalità di esercizio di tali poteri.

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali dovranno essere deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di interessi degli amministratori dettate dal codice civile.

Le procedure e gli strumenti per il monitoraggio del credito nonché le modalità e i tempi di attivazione di opportuni interventi in caso di rilevazione di crediti anomali sono appositamente disciplinati in regolamenti interni che individuano con chiarezza le funzioni coinvolte, i tempi d'intervento e i rispettivi compiti e responsabilità. Particolare attenzione è prestata ai criteri per la svalutazione dei crediti e l'imputazione delle rettifiche di valore a conto economico e l'allocazione delle relative responsabilità.

I criteri di valutazione, classificazione e gestione dei crediti anomali, con particolare riferimento ai criteri per la svalutazione e l'imputazione a conto economico delle rispettive rettifiche di valore, sono fissati con delibera dell'organo

con funzione di supervisione strategica, che indica anche le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza e le funzioni aziendali responsabili. Tale organo è regolarmente informato sull'andamento dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.

Gli intermediari hanno in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine il sistema informativo è costantemente aggiornato, in maniera da consentire la tempestiva e certa identificazione della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di grandi fidi (cfr. Titolo IV, Capitolo 3, Sez. XI).

Nel definire il processo del credito, gli intermediari adottano inoltre presidi organizzativi adeguati a fronteggiare rischi connessi a specializzazioni operative, quali ad esempio, i rischi legati ai beni oggetto di operazioni di leasing nelle loro varie forme (affidabilità del fornitore, validità tecnologica, congruità del prezzo, fornitura di servizi accessori, manutenzione, valutazione dello stato di usura, capacità di ripristino, rivendibilità, ecc.), alle vicende dei crediti acquisiti nelle operazioni di factoring (situazione dei debitori ceduti, congruità del prezzo in relazione alla recuperabilità, alle eccezioni opponibili, all'andamento dei contenziosi, ecc.), alla situazione degli obbligati principali nel caso di finanziamenti tramite concessione di garanzie, ecc. Qualora esistano unità operative distinte per prodotti (ad es., un settore dei finanziamenti a breve e uno dei prestiti a medio e lungo termine) la valutazione circa l'affidamento del cliente è effettuata in maniera unitaria ed è garantito un idoneo coordinamento operativo tra le diverse strutture preposte alla concessione dei singoli finanziamenti.

## *2.2. Rilascio di garanzie*

L'esigenza di assicurare presidi quali quelli indicati nel precedente paragrafo è fondamentale anche nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone l'intermediario al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di rivalsa. Ciò in particolare quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente dell'intermediario.

I presidi organizzativi pertanto assicurano anche:

- l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa - della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse quelle di fare);
- il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischiosità degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione è inoltre posta nella definizione della contrattualistica al fine di prevenire o limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Gli intermediari evitano di sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima che siano stati definiti tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali in presenza di elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

### 2.3 Tecniche di attenuazione del rischio di credito

L'organo con funzione di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione utilizzati.

## 3. Rischio di liquidità (1)

Gli intermediari finanziari identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposti in un'ottica attuale e prospettica. La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (ad esempio garanzie rilasciate, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, ecc.).

Punto di partenza del processo è la ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi e dei conseguenti sbilanci e eccedenze nelle diverse fasce di scadenza che compongono lo schema delle attività e passività distinte per vita residua (*maturity ladder*).

Gli intermediari finanziari devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento. Essi assicurano inoltre un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle proprie passività.

Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie (2) detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla propria esposizione al rischio di liquidità.

Questi ultimi effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla propria esposizione al rischio di liquidità. Nel caso di intermediari appartenenti a gruppi finanziari caratterizzati da una gestione accentrata della liquidità, le prove di stress sono effettuate esclusivamente a livello

---

(1) Gli intermediari appartenenti a gruppi bancari applicano le disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità su base individuale compatibilmente con la necessità di assicurare, a livello consolidato, il rispetto delle disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità di cui alla Circ. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 2.

(2) Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di rischio di liquidità, si considerano intermediari che esercitano in via rilevante l'attività di rilascio di garanzie quelli per i quali l'ammontare delle garanzie rilasciate alla data dell'ultimo bilancio approvato sia pari o superiore al 30% del volume di attività finanziaria, calcolato analogamente a quanto previsto dal Titolo VII, Capitolo 1, Sez. 2.

consolidato a condizione che ciò sia coerente con il modello gestionale e organizzativo adottato e siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente (inclusa l'eventuale operatività all'estero). Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante, l'attività di rilascio di garanzie predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento dei fondi, da rivedere con cadenza periodica. Il CFP:

- cataloga le diverse tipologie di tensione di liquidità cui l'intermediario può essere esposto;
- individua le competenze e le responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza;
- stima l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento in situazioni di emergenza (stime di back-up liquidity); nel caso di intermediari appartenenti a gruppi, sia finanziari sia industriali, il piano tiene conto di eventuali limiti alla circolazione dei fondi, anche su base transfrontaliera.

#### **4. Rischi connessi all'attività di *servicing***

In base alle previsioni della legge n. 130/1999, gli intermediari che svolgono attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (c.d. *servicer*) verificano anche che dette operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo.

Al *servicer* fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato.

Detti compiti vanno considerati in modo unitario. Per il corretto espletamento degli stessi, il *servicer* assicura un costante presidio su tutti i movimenti concernenti il patrimonio cartolarizzato.

In tale contesto, il *servicer* verifica che:

- le somme rivenienti dagli attivi cartolarizzati affluiscono nei conti della società-veicolo dedicati all'operazione e non si creino situazioni di confusione con i beni della società stessa e con i patrimoni relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione;
- nell'esecuzione delle singole fasi delle operazioni di cartolarizzazione sia assicurata la tutela degli interessi dei portatori dei titoli. In tale ambito particolare attenzione è prestata alla individuazione e alla corretta gestione di eventuali conflitti di interesse;
- gli incassi avvengano nel rispetto delle scadenze programmate.

Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte i *servicer* si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di cartolarizzazione. In particolare, i *servicer* adottano sistemi informativo-contabili che consentano di ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

I servicer svolgono sempre direttamente la funzione di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo; possono invece avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle altre attività di natura operativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione (Sez. V).

In tal caso il contratto prevede inoltre che i soggetti terzi si impegnino a trasmettere tempestivamente al servicer le informazioni necessarie per consentirgli di conoscere in qualsiasi momento la situazione del patrimonio delle singole cartolarizzazioni.

#### **5. Rischi connessi con l'attività di prestazione di servizi di pagamento e con l'emissione di moneta elettronica**

Per gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica trovano applicazione, relativamente a queste attività, anche le disposizioni applicabili agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica.

#### **6. Intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento**

Gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento rispettano anche quanto previsto nel Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF (organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva).

## TITOLO IV

### **VIGILANZA PRUDENZIALE**

## TITOLO IV

## Capitolo 1

## DISPOSIZIONI COMUNI

## SEZIONE I

## QUADRO DI RIFERIMENTO

**1. Premessa**

Il presente Titolo contiene le disposizioni prudenziali per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

I principali obiettivi della presente normativa sono:

- i) l'efficace perseguimento degli obiettivi della regolamentazione prudenziale, volti a: assicurare una misurazione accurata dei rischi degli intermediari finanziari e una dotazione patrimoniale strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimolare il miglioramento delle prassi gestionali e delle tecniche di misurazione dei rischi; valorizzare il ruolo disciplinante del mercato, attraverso specifici obblighi di informativa al pubblico;
- ii) la realizzazione per gli intermediari finanziari di un regime di vigilanza c.d. "equivalente" a quello bancario. L'estensione agli intermediari finanziari della regolamentazione bancaria presenta importanti benefici. Infatti, da un lato, contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; dall'altro, la normativa comunitaria consente di applicare il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso le banche e imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari finanziari che: a) siano autorizzati ad operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; b) siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale "equivalenti" a quelle delle banche e delle imprese di investimento (1);

---

(1) Di conseguenza, l'impianto della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari tiene conto delle scelte regolamentari adottate in ambito internazionale e nazionale per quanto attiene la disciplina bancaria e delle imprese di investimento. Vengono in rilievo a tale proposito: il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A revised Framework. Comprehensive Version", giugno 2006 (cd. Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, Basilea 2); le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L177 del 30 giugno 2006), relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (CRD) e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (CAD) nonché le successive modifiche delle medesime direttive; le norme di recepimento della regolamentazione internazionale basate sulle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB), sui criteri contenuti nel decreto adottato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, su proposta della Banca d'Italia, in data 27 dicembre 2006 e sulla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

- iii) l'attuazione al principio di proporzionalità attraverso un sistema di regole modulari, tenendo conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché di attività svolta. A tal fine, sono previste, in taluni ambiti, regole differenziate ed è incentivata, in via più generale, l'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. La disciplina introduce, infatti, regole che differiscono per alcuni profili da quelle previste per le banche al fine di tenere conto delle carettistiche tipiche degli intermediari finanziari.

## 2. Le regole prudenziali

La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea e dalla regolamentazione europea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine, sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo; il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

L'ambito di applicazione della regolamentazione prevede anche regole di tipo consolidato; in questo caso alcuni istituti prudenziali trovano applicazione solo a livello consolidato e non anche a livello di singole componenti del gruppo (cfr. Capitolo 2, Sez. D); inoltre, per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari, finanziari o di SIM sono previste riduzioni dei requisiti patrimoniali individuali.

Il patrimonio di vigilanza rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono. Specifiche disposizioni (cosiddetti “filtri prudenziali”) hanno l'obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità connessa all'adozione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS.

Per il rischio di credito sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. L'utilizzo delle metodologie IRB per il calcolo del requisito è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nell'ambito del metodo Standardizzato, il più favorevole trattamento prudenziale riservato alle esposizioni rientranti nel portafoglio *retail*, cogliendo le peculiarità di tale portafoglio, è di particolare rilievo per gli intermediari che operano, ad esempio, nel settore del credito al consumo.

Specifiche regole sono dettate per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Nell'ambito della CRM sono individuati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, “tradizionali” e “sintetiche”, sono disciplinati sia gli effetti per i cedenti, soprattutto sotto il profilo dell'esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per gli intermediari acquirenti.

Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione.

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia. La disciplina identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio dell'intermediario (rischio di cambio, di regolamento e di posizione). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito; i modelli interni si basano su un controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del “valore a rischio”).

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo con l'obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito: il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA), in cui il requisito è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione; il metodo standardizzato, in cui sono previsti coefficienti diversi per le diverse *business line* in cui è suddivisa l'attività aziendale; i metodi Avanzati (*Advanced Measurement Approach*, AMA), soggetti ad autorizzazione della Banca d'Italia, in cui l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli interni, basati su dati di perdita operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dall'intermediario.

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (cd. *building block*). Gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata beneficiano di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale su base individuale.

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Coerentemente con la regolamentazione comunitaria, sono previsti limiti con riferimento all'entità dei rischi che possono essere assunti nei confronti del cliente o del gruppo di clienti connessi.

La disciplina del “secondo pilastro” richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”), nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi di governo societario.

Lo SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) è invece il processo attraverso il quale la Banca d’Italia, dopo aver analizzato la situazione complessiva dell’intermediario, procede alla formulazione di un giudizio complessivo sull’intermediario e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Tale processo si svolge, di regola, attraverso il confronto con gli intermediari e l’utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall’Autorità di Vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e intermediari consente alla prima di acquisire anche una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L’Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico (“terzo pilastro”) volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell’esposizione ai rischi degli intermediari. La disciplina prevede appositi quadri sinottici, in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. Tale modalità accresce la trasparenza e la comparabilità dei dati, contiene gli oneri connessi con l’individuazione delle informazioni da fornire, garantisce maggiori condizioni di parità competitiva. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua le modalità e la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

### **3. Specificità della disciplina degli intermediari finanziari**

In linea con il richiamato obiettivo di realizzare la “vigilanza equivalente”, la disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari si basa principalmente sulla regolamentazione prudenziale delle banche. L’impianto normativo adottato fa, infatti, ampio ricorso alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27.12.06 “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”, come successivamente modificata e integrata) applicabili anche agli intermediari finanziari, favorendo la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale uniforme e costantemente aggiornato.

Si fa presente che - ove non diversamente specificato - le norme della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 richiamate si applicano in via generale riferendo:

- al gruppo finanziario il trattamento previsto per il gruppo bancario;
- agli intermediari finanziari il trattamento previsto per le banche.

Nel presente Titolo sono previste alcune disposizioni che integrano e/o specificano le regole previste per le banche, al fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, le principali regole specifiche attengono alle seguenti materie:

- Requisito patrimoniale complessivo: è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio; inoltre, il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte è calcolato sulla base della situazione consolidata;
- Factoring (Crediti commerciali acquistati): ai fini dell'instestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. In presenza di alcuni presupposti (cfr. Capitolo 3, Sez. II), gli intermediari imputano l'esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia standardizzata;
- Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del patrimonio di vigilanza. All'esposizione eccedente tale limite è prevista l'applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del patrimonio di vigilanza.

*SEZIONE II*  
*DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

### **1. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
  - art. 108, comma 2, che riconosce agli intermediari finanziari di poter utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ai sensi dell'art. 53, comma 2-bis), lett. a) oppure i sistemi interni di misurazione dei requisiti patrimoniali previa autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri attribuiti, osservi criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;
  - art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
  - art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli artt. 108 e 109, comma 3.
- dal decreto n. XXX emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il XXX.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- la direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di*

*regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).

## 2. Definizioni

Ai fini del presente titolo trovano applicazione le definizioni previste nei Titoli della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”) richiamate nella presente disciplina.

Ai fini della presente disciplina, si intendono inoltre per:

- “*intermediario finanziario*”: l’intermediario finanziario autorizzato in Italia alla prestazione delle attività di cui all’art. 106, comma 1 e 2, TUB e iscritto nell’albo di cui al medesimo art. 106 TUB;
- “*gruppo finanziario*”: il gruppo finanziario di cui al Titolo I, Capitolo 2 delle presenti disposizioni;
- “*società strumentale*”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell’intermediario, la fornitura di servizi informatici, l’erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento.

## 3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 2 (“Ambito di applicazione”):

1. su base individuale: agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata:
  - ai gruppi finanziari;
  - all’intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari,

---

(2) Cfr. il Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/disposizioni-vig/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario.

#### **4. Responsabili dei procedimenti amministrativi**

I procedimenti amministrativi previsti dal presente Titolo e le Unità organizzative responsabili sono disciplinati dalla Circolare n. 263 del 27.12.06 (*“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”*) e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2008 *“Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”*.

## Capitolo 2

**AMBITO DI APPLICAZIONE***SEZIONE I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***1. Premessa**

La disciplina prudenziale prevede la differenziazione degli istituti di vigilanza cui sono sottoposti gli intermediari finanziari a seconda che siano soggetti individuali ovvero appartengano a gruppi finanziari (1).

Gli intermediari finanziari rispettano le regole prudenziali su base individuale in conformità delle disposizioni della Sez. II.

I gruppi finanziari sono soggetti, su base consolidata, alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, concentrazione dei rischi e informativa al pubblico (cfr. Sez. III).

---

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Titolo, gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari tengono conto del valore delle attività e delle passività dei veicoli dai medesimi controllati che non rientrano nel gruppo finanziario, secondo quanto previsto nel Titolo I, Capitolo 2 (Gruppo finanziario).

## SEZIONE II

## DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

**1. Intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario**

Gli intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Capitolo 3, Sez. I);
- b) rischio di credito (cfr. Capitolo 3, Sez. II);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 3, Sez. III);
- d) rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sez. IV);
- e) rischi di mercato (cfr. Capitolo 3, Sez. V);
- f) rischio operativo (cfr. Capitolo 3, Sez. VI);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Capitolo 3, Sez. VIII);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Capitoli 4 e 5);
- i) informativa al pubblico (cfr. Capitolo 3, Sez. X)
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Capitolo 3, Sez. XI).

Gli intermediari finanziari che ottemperano a livello consolidato alle disposizioni di cui alla lettera *h*) (“Processo di controllo prudenziale”) sono esonerati dal rispetto delle medesime disposizioni a livello individuale.

Gli intermediari finanziari che ottemperano a livello consolidato alle disposizioni di cui alla lettera *i*) (“Informativa al pubblico”) sono esonerati dal rispetto delle medesime disposizioni a livello individuale; la suddetta esenzione opera anche per gli intermediari finanziari “non significativi” <sup>(2)</sup> ricompresi nell’informativa al pubblico dell’impresa madre europea.

Per quanto attiene al governo e alla gestione del rischio di liquidità gli intermediari rispettano le disposizioni di cui al Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”).

---

(2) Per intermediari finanziari “non significativi” si intendono intermediari dotati di un attivo totale di bilancio inferiore a 10 miliardi di euro.

## **2. Intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario**

Gli intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Capitolo 3, Sez. I);
- b) rischio di credito (cfr. Capitolo 3, Sez. II);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 3, Sez. III);
- d) rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sez. IV);
- e) rischi di mercato (cfr. Capitolo 3, Sez. V);
- f) rischio operativo (cfr. Capitolo 3, Sez. VI);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Capitolo 3, Sez. VIII);
- h) concentrazione dei rischi (cfr. Capitolo 3, Sez. XI).

Per quanto attiene al governo e alla gestione del rischio di liquidità gli intermediari rispettano le disposizioni di cui al Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”).

Gli intermediari finanziari esclusi dal consolidamento, ai sensi della Sez. III, rispettano i requisiti stabiliti al par. 1 della presente Sezione.

*SEZIONE III*

## DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

**1. Capogruppo di gruppi finanziari (3)**

Le capogruppo di gruppi finanziari e i singoli intermediari finanziari rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Capitolo 3, Sez. I);
- b) rischio di credito (cfr. Capitolo 3, Sez. II);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 3, Sez. III);
- d) rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sez. IV);
- e) rischi di mercato (cfr. Capitolo 3, Sez. V);
- f) rischio operativo (cfr. Capitolo 3, Sez. VI);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Capitolo 3, Sez. VIII);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Capitoli 4 e 5);
- i) informativa al pubblico (cfr. Capitolo 3, Sez. X);
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Capitolo 3, Sez. XI).

**2. Casi di esonero ed esclusione**

Dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 0,5% per cento del totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) della capogruppo o del singolo intermediario finanziario partecipante;
- 5 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di applicare la disciplina prudenziale a livello consolidato,

---

(3) Le disposizioni richiamate in questo paragrafo si applicano, su base consolidata, anche all'intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

l'intermediario finanziario informa tempestivamente la Banca d'Italia <sup>(4)</sup> che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

La comunicazione va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Tale comunicazione vale anche per i successivi periodi, fino a quando le condizioni di esclusione vengono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, la società deve comunicare entro 2 mesi dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato almeno 2 volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno. Tale verifica vale anche per le segnalazioni dei grandi rischi su base consolidata riferite, rispettivamente, ai successivi mesi di marzo e settembre.

---

(4) Ciò accade quando l'intermediario finanziario possiede esclusivamente partecipazioni (di controllo esclusivo o congiunto) bancarie e finanziarie al di sotto delle soglie indicate nel testo.

Capitolo 3

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE**

*SEZIONE I*

*PATRIMONIO DI VIGILANZA*

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni del Titolo I, Capitolo 2 (“Patrimonio di vigilanza”) della Circolare 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”).

## SEZIONE II

### RISCHIO DI CREDITO

#### 1. Disposizioni generali

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni del Titolo II, Capitolo 1, Parte prima e Parte seconda (“Rischio di credito”) della Circolare 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”) salvo quanto di seguito specificato.

#### 2. Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati

Ai fini delle presenti disposizioni, i crediti commerciali includono quelli acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate “pro soluto” o “pro solvendo”. Sono invece esclusi gli anticipi su fatture “salvo buon fine”.

I crediti commerciali acquistati non rappresentano una classe di attività a sé stante.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio. Ai fini dell’instestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. Pertanto:

- a) nel caso di operazioni “pro solvendo” oppure di operazioni “pro soluto” che non abbiano superato il test per la “derecognition” previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest’ultimo;
- b) nel caso di operazioni “pro soluto” che abbiano superato il test per la “derecognition” previsto dallo IAS 39 (“pro soluto effettivo”), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili ai portafogli di pertinenza di questi ultimi.

Con riferimento al caso sub a), le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti.

Rimane fermo che alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di “tranching” gli intermediari devono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione.

## 2.1 Requisiti operativi

### a) Certezza giuridica

Gli intermediari finanziari verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicurino in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Essi dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente o della “società gestore” (*servicer*) <sup>(1)</sup>, oppure di controversie legali che possano ostacolare significativamente la capacità degli intermediari di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti. Gli intermediari – fermo restando quanto previsto al successivo punto b) - valutano attentamente il rischio di revocatoria prestando particolare attenzione al rischio di default dei cedenti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o ad un *servicer*, gli intermediari si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere che la retrocessione all’intermediario delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

### b) Efficacia dei sistemi di controllo

L’intermediario finanziario controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati, la situazione finanziaria del cedente e quella del *servicer*, ove presente. In particolare, l’intermediario:

i) valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente e del *servicer* e definisce strategie e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l’attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;

ii) dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti e i *servicer*. I contratti prevedono che l’intermediario sia abilitato ad effettuare, direttamente o per il tramite di una società di revisione, periodiche verifiche dei cedenti e dei *servicer* volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità delle politiche di credito dei cedenti e delle strategie e delle procedure di incasso dei *servicer*. I risultati di tali verifiche sono documentati;

iii) valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita <sup>(2)</sup>;

iv) qualora i crediti commerciali siano gestiti per *pool*, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all’interno di ciascun *pool* e tra *pool* differenti;

---

(1) Per “società gestore” si intende un’entità che gestisce su base giornaliera un portafoglio di crediti acquistati.

(2) Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la medesima impresa in transazioni di acquisto e di vendita. In tali casi, i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura, invece che per contanti e le fatture di segno opposto potrebbero formare oggetto di compensazione.

v) si assicura di ricevere dal *servicer* segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti commerciali, al fine di accertare la conformità dei crediti stessi con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento da essa stabiliti per tale operatività. Inoltre, prevede efficaci strumenti per controllare e confermare i termini di vendita e il grado di diluizione. Qualora le cessioni siano regolarmente notificate ai debitori ceduti e l'intermediario proceda in proprio all'incasso dei crediti, gli anzidetti controlli potranno essere condotti su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate. Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche  
L'intermediario dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, l'intermediario dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

L'intermediario specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi <sup>(3)</sup>. Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti e dei *servicer*, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti. I sistemi interni assicurano che i fondi sono erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne dell'intermediario  
L'intermediario dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

---

(3) Ad esempio, nel caso in cui l'incasso sia affidato al cedente, sono concordate con quest'ultimo modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso on-line ai conti medesimi).

**SEZIONE III****TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI  
DI CARTOLARIZZAZIONE****1. Tecniche di attenuazione del rischio di credito**

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte prima (“Tecniche di attenuazione del rischio di credito”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”).

**2. Operazioni di cartolarizzazione**

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di cui Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda (“Operazioni di cartolarizzazione”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”).

*SEZIONE IV*  
*RISCHIO DI CONTROPARTE*

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di cui Titolo II, Capitolo 3 (“Rischio di controparte”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”).

*SEZIONE V*  
*RISCHI DI MERCATO*

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di cui Titolo II, Capitolo 4 (“Rischi di mercato”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”).

*SEZIONE VI*  
*RISCHIO OPERATIVO*

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di cui Titolo II, Capitolo 5 (“Rischio operativo”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”).

*SEZIONE VII**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI CREDITO, DI CONTROPARTE, DI MERCATO E OPERATIVI***1. Disciplina dell'autorizzazione all'uso dei modelli interni**

Nel caso di intermediari finanziari che intendono utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta (“Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, di controparte, di mercato e operativi”) della Circolare 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”), ad eccezione del par. 2 della Sez. I e dei parr. 2.5 e 3 della Sez. II.

Qualora si tratti di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza consolidata da parte di un'autorità di un altro Stato membro dell'UE, l'istanza di autorizzazione all'uso dei modelli interni a livello individuale è presentata alla Banca d'Italia contestualmente alla presentazione dell'istanza a livello consolidato dell'impresa madre europea alla competente autorità.

L'unità organizzativa responsabile per l'autorizzazione per i gruppi finanziari e per gli intermediari finanziari all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo è il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati.

**SEZIONE VIII****REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO**

Gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari mantengono costantemente un ammontare del patrimonio di vigilanza non inferiore al requisito patrimoniale complessivo, che è pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti. Si riportano di seguito le disposizioni per il calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

**1. Rischi di credito e di controparte***1.1 Requisito individuale*

Il requisito patrimoniale individuale a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari a:

- 8% delle esposizioni ponderate per il rischio, qualora l'intermediario finanziario raccolga risparmio tra il pubblico;
- 6% delle esposizioni ponderate per il rischio, qualora l'intermediario finanziario non raccolga risparmio tra il pubblico.

Le esposizioni ponderate per il rischio sono determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Sezz. II e IV).

*1.2 Requisito consolidato*

Il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari a:

- 8% delle esposizioni ponderate per il rischio, qualora nel gruppo finanziario sia presente almeno un soggetto <sup>(4)</sup> che raccolga risparmio tra il pubblico;
- 6% delle esposizioni ponderate per il rischio, negli altri casi.

Le esposizioni ponderate per il rischio sono determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Sezz. II e IV).

Il requisito patrimoniale consolidato è calcolato sulla base della situazione consolidata.

**2. Rischi di mercato***2.1 Requisito individuale*

Il requisito patrimoniale individuale è pari alla somma di quelli calcolati per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione sul portafoglio di

---

(4) Nell'ambito di un gruppo finanziario si intendono per soggetti che possono raccogliere risparmio gli intermediari finanziari e le banche extracomunitarie.

negoziazione a fini di vigilanza, cambio e posizione su merci determinati secondo le modalità stabilite nella Sez. V.

### 2.2 *Requisito consolidato*

Il requisito patrimoniale consolidato per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci è pari alla somma dei requisiti su base individuale <sup>(5)</sup> degli intermediari finanziari, delle banche extracomunitarie e delle società finanziarie rientranti nell'area di consolidamento, determinata senza procedere all'elisione dei rapporti infragruppo. I requisiti su base individuale sono calcolati <sup>(6)</sup> sulla base delle presenti disposizioni. Nella determinazione di tali requisiti individuali vanno esclusi i soggetti il cui portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza abbia un valore non superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza del gruppo.

Gli intermediari finanziari esentati dalla disciplina (cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte prima, Sez. I, par. 4) non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito consolidato.

## 3. **Rischio operativo**

Si applica quanto previsto nella Circolare 263, Titolo II, Capitolo 6, Sez. II, par. 3, sia a livello individuale sia a livello consolidato.

## 4. **Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti**

Le acquisizioni di immobili e di partecipazioni per recupero crediti, oltre i limiti previsti dalle apposite disposizioni (cfr. Titolo I, Capitolo 3 "Attività esercitabili e partecipazioni detenibili"), determinano, per la parte eccedente, l'applicazione di requisiti patrimoniali che concorrono al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

## 5. **Altri rischi**

Il requisito patrimoniale a fronte dell'"eccedenza" del limite della concentrazione dei rischi calcolato secondo quanto previsto dal par. 2 della Sez. XI.

## 6. **Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale**

Nei gruppi finanziari, bancari o di SIM, per gli intermediari finanziari i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo sono ridotti del 25 per cento purchè, su base consolidata,

---

(5) Nel calcolo del requisito consolidato, i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, cioè senza applicazione della riduzione di un quarto.

(6) Limitatamente al rischio di regolamento, gli intermediari hanno la facoltà di procedere all'elisione dei rapporti infragruppo.

l'ammontare complessivo del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

**7. Disposizioni transitorie per gli intermediari finanziari che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA**

Agli intermediari autorizzati all'utilizzo dei modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (IRB) e rischio operativo (AMA), la base di riferimento da utilizzare per il calcolo dell'ammontare minimo (*floor*) dei requisiti prudenziali da rispettare a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi è comunicata dalla Banca d'Italia nell'ambito della procedura di autorizzazione.

## SEZIONE IX

## METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

**1. Perimetro e metodi di consolidamento**

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio <sup>(7)</sup>. Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo di consolidamento integrale, alle società appartenenti al gruppo finanziario e alle società strumentali controllate;
- il metodo di consolidamento proporzionale, agli intermediari finanziari, alle banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi e che non siano sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi ai sensi del TUB (Capo II, Titolo III) o del TUF;
- il metodo del patrimonio netto:
  - a) agli altri intermediari finanziari e alle altre banche extra-comunitarie e società finanziarie partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario finanziario <sup>(8)</sup> in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;
  - b) alle imprese, diverse dagli intermediari finanziari, dalle banche extra-comunitarie e società finanziarie e dalle società strumentali, controllate dal gruppo finanziario (o dal singolo intermediario finanziario) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Qualora con riferimento agli intermediari finanziari, alle banche extra-comunitarie, alle società finanziarie partecipati dal gruppo finanziario o dall'intermediario che non siano sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II,) o del TUF si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

I casi di esclusione e di esonero dal consolidamento sono previsti dalla Sez. III, Capitolo 2 ("Ambito di applicazione").

**2. Segnalazioni alla Banca d'Italia**

Cfr. Circolare n... del...

---

(7) Cfr. Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti dell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM) del 16 dicembre 2009.

(8) Sempre che il singolo intermediario detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20% sottoposte a controllo congiunto.



*SEZIONE X*  
*INFORMATIVA AL PUBBLICO*

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di cui Titolo IV, Capitolo 1 (“Informativa al pubblico”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”).

*SEZIONE XI*  
*CONCENTRAZIONE DEI RISCHI*

**1. Disciplina applicabile**

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni del Titolo V, Capitolo 1 (“Concentrazione dei rischi”) della Circolare 263 del 27.12.06 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), salvo quanto di seguito indicato.

**2. Limiti prudenziali**

I gruppi finanziari e gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi finanziari sono tenuti a contenere ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza.

In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un’impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un’impresa di investimento, la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) l’ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di €150 milioni;
- 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi alla banca o all’impresa di investimento, che non siano a loro volta banche o imprese di investimento, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
- 3) l’intermediario finanziario valuti, secondo criteri di prudenza, che l’assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e, in ogni caso, non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

I singoli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari, finanziari o di SIM sono sottoposti a un limite pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza purchè, a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati.

**2. Disposizioni transitorie.**

Fino al 31.12.2015 gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari, finanziari e di SIM e i gruppi finanziari possono assumere esposizioni diverse da quelle rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza oltre il limite del 25% e fino al 40% del patrimonio di vigilanza; in tal caso gli intermediari finanziari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione che eccede il limite del 25%.

L’“eccedenza” rispetto al limite di fido deve restare compresa tra il 25% e il 40% ed è calcolata come differenza tra la posizione di rischio e il limite di fido. Il requisito patrimoniale su tale eccedenza va calcolato secondo quanto previsto dalla seguente tabella.

<b>Posizione di rischio</b> <i>(% sul patrimonio di vigilanza)</i>	<b>Requisito</b>
(col. 1)	(col. 2)
da 25% a 30%	200%
da 30% a 35%	400%
da 35% a 40%	800%

Per la parte di “eccedenza” del limite del 25% derivante dalle esposizioni rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza resta fermo quanto previsto dalla Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 3.

## Capitolo 4

**LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA  
PATRIMONIALE (ICAAP)***SEZIONE I***1. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale:

- agli intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario né sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF;

- su base consolidata:

- ai gruppi finanziari;
- all'intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale.

**2. Definizioni**

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- "*intermediari minori*": gli intermediari finanziari appartenenti alla Classe 3 e con attivo (1) inferiore o uguale alla soglia di 100 milioni di euro, ad eccezione di quelli che:

- sono capogruppo di un gruppo finanziario;
- hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- hanno originato operazioni di cartolarizzazione;

---

(1) Si fa riferimento alla somma delle seguenti voci delle Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari (Provvedimento della Banca d'Italia del 16.12.2009): 1) "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale; 2) "Totale Garanzie e Impegni" di cui alla Tabella D.1 della Nota Integrativa.

- sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento (con iscrizione al relativo albo IP), all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento.

### 3. Disciplina generale

Gli intermediari finanziari applicano le disposizioni del Titolo III, Capitolo 1 (“La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), salvo quanto di seguito indicato.

### 4. La proporzionalità nell’ICAAP

Gli intermediari minori possono adottare forme di semplificazione del processo ICAAP. In particolare, applicano le disposizioni del Titolo III, Capitolo 1, Sez. II (“Processo di controllo prudenziale- La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”) della Circolare 263 del 27.12.06 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), salvo quanto di seguito indicato:

- in sede di individuazione dei rischi assunti (par. 3.1), è richiesta solo una mappatura dei rischi rilevanti per l’attività dell’intermediario tra quelli indicati nell’Allegato A;
- la quantificazione delle esigenze di capitale interno per i rischi aziendali non colti dai requisiti patrimoniali minimi obbligatori (par. 3.2) è richiesta almeno per i rischi di concentrazione *single-name* e di tasso di interesse. A tal fine, utilizzano le metodologie semplificate indicate negli All. B e C;
- è data facoltà di non effettuare prove di stress (par. 3.2.1) e di non determinare il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo (par. 4, secondo alinea);
- non sono tenuti ad inviare il resoconto, che deve essere comunque tenuto a disposizione della Banca d’Italia, la quale si riserva di chiederne successivamente l’invio o l’esibizione in sede di accesso ispettivo.

Dal resoconto dovrà in ogni caso risultare l’illustrazione dei presidi organizzativi per la gestione e il controllo dei rischi e la pianificazione di eventuali interventi necessari per il rafforzamento patrimoniale.

La Banca d’Italia può in ogni caso richiedere agli intermediari minori di uniformarsi per intero alle disposizioni del Titolo III, Capitolo 1, Sez. II (“La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”) della Circolare n. 263 del 27.12.06, con provvedimento motivato in relazione all’evoluzione della situazione aziendale, dei rischi assunti o di elementi di problematicità riscontrati.

## Capitolo 5

**PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)**

Cfr. le disposizioni del Titolo III, Capitolo 1, Sez. III (“Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) – Processo di revisione e valutazione prudenziale”) della Circolare n. 263 del 27.12.06 (“*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”) <sup>(2)</sup>.

---

(2) Per obiettivi, metodi e processo valutativo dell’attività di vigilanza cfr anche Circolare 269 del 7.5.08 “Guida per l’attività di vigilanza” (<http://www.bancaditalia.it/vigilanza/att-vigilanza/guida>).

TITOLO V

**VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E  
OPERAZIONI RILEVANTI**

TITOLO V - Capitolo 1  
**VIGILANZA INFORMATIVA**

*SEZIONE I*  
*DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

**1. Premessa**

Gli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b) TUB disciplinano i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari, rispettivamente su base individuale e consolidata. Gli articoli richiamati prevedono che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. L'art. 109 disciplina anche i casi in cui la Banca d'Italia può richiedere a soggetti non inclusi nel gruppo finanziario i dati e le informazioni necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi ad operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione dell'intermediario finanziario e del gruppo finanziario, nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Le informazioni che gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia consentono, infine, di seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza.

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione degli intermediari finanziari e delle capogruppo sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine gli intermediari finanziari pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

L'acquisizione di elementi informativi sulle società appartenenti al gruppo finanziario da parte della Banca d'Italia costituisce momento di forte rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su base consolidata.

Attraverso di essa, la Banca d'Italia, infatti, verifica l'osservanza delle disposizioni di vigilanza e acquisisce un corpus informativo necessario per la valutazione della situazione del gruppo nel suo complesso.

La capogruppo di un gruppo finanziario assume un ruolo centrale nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata, in quanto è il diretto interlocutore della Banca d'Italia. Essa, nell'ambito della propria attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, di cui assicura la corretta applicazione.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
- Art. 110 che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari dei seguenti articoli del TUB:
  - a) 52, che prevede obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia in capo all'organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano compiti di controllo presso le società che controllano gli intermediari finanziari o sono da questi controllati;
  - b) 61, comma 4, che prevede che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo e che gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme della vigilanza consolidata;
  - c) 61, comma 5, che prevede che alla società finanziaria capogruppo si applichino gli obblighi di comunicazione del collegio sindacale

e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, di cui all'art. 52 TUB;

### **3. Destinatari della disciplina**

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano:

1. su base individuale, agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata:
  - ai gruppi finanziari;
  - agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia non appartenenti a un gruppo finanziario né sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie e società finanziarie partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario.

**SEZIONE II**  
**COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA**

**1. Segnalazioni di vigilanza**

*1.1 Segnalazioni di vigilanza individuali*

Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, le segnalazioni di vigilanza, il cui contenuto e termini di invio sono disciplinati dalla Circolare [●].

Condizione essenziale per la significatività delle informazioni che confluiscono nelle segnalazioni di vigilanza, oltre naturalmente alla coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, è l'omogeneità dei criteri di classificazione dei fatti aziendali assicurata dal rispetto delle disposizioni impartite in materia.

La responsabilità della correttezza delle segnalazioni e, quindi, dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fa capo agli organi aziendali in funzione delle rispettive competenze.

*1.2 Segnalazioni di vigilanza su base consolidata*

Le capogruppo di gruppi finanziari inviano le segnalazioni su base consolidata, il cui contenuto e termini di invio sono disciplinati dalla Circolare [●]. La capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata: essa dirama ai componenti del gruppo le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e ne assicura la corretta applicazione.

Le società appartenenti al gruppo finanziario forniscono le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati. In particolare, la capogruppo deve comunicare alla Banca d'Italia tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata.

I singoli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi finanziari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi almeno una banca, società finanziaria e strumentale, in misura pari o superiore al 20 per cento, sono tenuti all'invio delle segnalazioni consolidate.

Per quanto riguarda la possibilità della Banca d'Italia di richiedere informazioni ad altri soggetti ai fini dell'esercizio della vigilanza consolidata, si rinvia a quanto previsto nell'art. 109, comma 3, TUB.

Il singolo intermediario finanziario tenuto all'invio delle segnalazioni consolidate segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti partecipati o inclusi nel consolidamento.

## **2. Centrale dei rischi**

Gli intermediari finanziari comunicano periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

Le disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi e le condizioni che rendono obbligatorio l'invio di tali dati sono emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia.

## **3. Relazione sulla struttura organizzativa**

Gli intermediari finanziari allegano all'istanza di autorizzazione (cfr. Titolo I, Capitolo 1 ("Autorizzazione")) la relazione sulla struttura organizzativa secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente Capitolo. Gli intermediari assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata.

In presenza di variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario, ingresso in nuovi mercati, avvio di nuove attività, variazioni rilevanti della rete distributiva), gli intermediari trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia la relazione sulla struttura organizzativa e il programma di attività debitamente aggiornati, illustrando adeguatamente l'evoluzione delle strategie e dei rischi aziendali nonché le relative procedure organizzative di mitigazione.

## **4. Esponenti aziendali**

Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali, gli intermediari finanziari si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari (1).

## **5. Intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari assicurativi**

Gli intermediari finanziari che svolgono attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e sono iscritti nel relativo registro tenuto dall'ISVAP

---

(1) La citata comunicazione è disponibile all'indirizzo internet [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2011/06\\_11/provv\\_cg/bi\\_cg/20110607\\_III.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2011/06_11/provv_cg/bi_cg/20110607_III.pdf)

ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2009, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) ne danno comunicazione alla Banca d'Italia.

*SEZIONE III**BILANCIO D'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO***1. Principi generali**

Gli intermediari finanziari e le società finanziarie capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove redatto, il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato del gruppo è inviato anche nei casi in cui la capogruppo sia soggetto non incluso nel gruppo finanziario.

Il bilancio di impresa e il bilancio consolidato vanno trasmessi corredati della documentazione prevista dalla legge: relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, verbale dell'assemblea dei soci (o di eventuali altri organi collegiali) che ha approvato il bilancio, bilancio delle società controllate, dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, nonché la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La trasmissione del bilancio d'impresa e di quello consolidato va effettuata entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo collegiale previsto dallo statuto.

**Allegato A****SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA****PARTE I**Sistema di amministrazione e controllo

Indicare il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo III, Capitolo I, Sezz. I e II ("Disposizioni di carattere generale" e "Governo societario").

In particolare:

- 1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo.
- 2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
- 3 Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all'introduzione di nuovi prodotti.
- 4 Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

**PARTE II**Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

- 1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/ funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
- 2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
- 3 Per le funzioni aziendali di controllo:

- descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale; nell'ambito dei gruppi finanziari, in caso di accentramento, in tutto o in parte delle funzioni di controllo in capo alla capogruppo, descrivere le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto dei requisiti previsti nel Titolo III, Capitolo I, Sez. VI ("Il sistema dei controlli nei gruppi finanziari");
  - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
  - fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell'intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine trasmette anche i regolamenti interni che saranno adottati.
- 4 Per le funzioni di controllo esternalizzate:
- descrivere il profilo professionale dell'*outsourcer* individuato, allegando alla relazione il contratto redatto ai sensi del Titolo III, Capitolo I, Sez. V ("Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi");
  - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcers* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
  - descrivere le modalità e la frequenza con i quali gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
  - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
  - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.
- 5 Con riferimento alla rete distributiva:
- indicare il numero delle filiali e descriverne i relativi ambiti operativi, dotazione tecnica e di risorse umane, profilo professionale del responsabile della struttura;
  - illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
  - descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la

struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

### PARTE III

#### Gestione dei rischi

Descrivere per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo. In particolare per:

##### **Rischio di credito**

- 1 Descrivere le politiche di credito seguite (selezione degli affidati, fissazione dei tassi, ecc.).
- 2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
- 4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle filiali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
- 5 Descrivere le procedure di recupero crediti utilizzate.

##### **Rischio di riciclaggio**

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa in parola, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

**Rischio di mercato**

- 1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per l'intermediario.
- 2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di prodotto (azioni, titoli di debito, derivati, ecc.) ed al rischio di cambio.
- 3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

**Rischio di liquidità**

- 1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
- 2 Descrivere sinteticamente le procedure da adottare in situazioni di emergenza.

**Altri Rischi**

- 1 Indicare le diverse tipologie di rischi censite (es. rischio strategico, rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di *outsourcing*, ecc.).
- 2 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 3 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet).

**PARTE IV**Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

- 1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
- 2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
- 3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione

dei soggetti abilitati, gestione di userid e password, sistemi di back-up e di recovery, ecc.).

- 4 Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite e ne descrive il profilo professionale.
- 5 Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa.

TITOLO V - Capitolo 2  
**OPERAZIONI RILEVANTI**

*SEZIONE I*  
*DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

**1. Premessa**

Nel presente capitolo sono individuate operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale, nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

Inoltre, il presente capitolo contiene le istruzioni relative alla cessione a intermediari finanziari, oppure a soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB, di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; in particolare, sono individuate le operazioni che, per la loro rilevanza, sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 58, comma 7, che prevede che le disposizioni in materia di cessione di rapporti giuridici si applichino anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 TUB;
- art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari;
- art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati,

nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

### 3. Destinatari della disciplina

Le disposizioni di cui al presente Titolo di applicano:

1. su base individuale agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata:
  - o ai gruppi finanziari;
  - o agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia non appartenenti a un gruppo finanziario né sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB o del TUF e che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie e società finanziarie partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale ("singolo intermediario finanziario").;

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario.

### 4. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- "*azienda*", il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- "*ramo di azienda*", le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- "*rapporti giuridici individuabili in blocco*", i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;

- “*società finanziaria*”: una società che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia.

Sono società finanziarie altresì:

- le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società veicolo di cartolarizzazione”);
- le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

Non rientrano tra le “società finanziarie”:

- i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo];
  - le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo;
  - le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;
- “*società strumentale*”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell’intermediario, la fornitura di servizi informatici, l’erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento;

## 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo sono:

- per il *divieto al compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione preventiva ai sensi del Capitolo 2, Sez. II, par. 1*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi <sup>(1)</sup>;
- per l'*autorizzazione alle operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per il *divieto di avvio dell'operatività all'estero*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

---

(1) Cfr. Provvedimento del 25.6.08 “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

*SEZIONE II**COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI RILEVANTI***1. Comunicazione di operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB**

Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare le seguenti operazioni:

- a) operazioni di fusione, scissione o liquidazione;
- b) fuori dai casi di ristrutturazione dei gruppi finanziari, da comunicare ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sez. II, par. 4, assunzione di partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali e acquisizione di rapporti giuridici il cui corrispettivo comporti il superamento della soglia dell'1% del patrimonio di vigilanza ovvero che rientrino nel perimetro del consolidamento integrale o proporzionale (cfr. Titolo IV, Capitolo 3 "Disposizioni di vigilanza prudenziale").
- c) modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario);
- d) emissioni di strumenti di debito configurabili come raccolta del risparmio presso il pubblico;
- e) variazioni rilevanti della rete distributiva;
- f) aumento e riduzione del capitale sociale (1);
- g) costituzione di un patrimonio destinato;
- h) fuori dai casi previsti dall'art. 18 TUB, l'intenzione di operare in Stati diversi dall'Italia, nel rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio dell'attività in tali Stati. Nella comunicazione sono indicati quanto meno:
  - i) lo Stato in cui si intende operare, le attività che si intende prestare e le relative modalità;
  - ii) in caso di apertura di una succursale, indirizzo e recapiti della succursale e dati identificativi del soggetto responsabile;
  - iii) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dell'attività, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- i) avvio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie.

---

(1) Per gli intermediari costituiti in forma di società cooperativa, l'informativa è dovuta per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie.

La comunicazione va effettuata prima di procedere all'operazione. Essa indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'intermediario. Nel caso di avvio dell'attività di rilascio di garanzia, la comunicazione indica le azioni che l'intermediario ha adottato o intende adottare per adeguare la propria dotazione patrimoniale al capitale minimo previsto dal Capitolo 1, Sez. II, par. 1.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni.

Una volta perfezionata l'operazione gli intermediari informano tempestivamente la Banca d'Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

## **2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB**

### *2.1 Premessa*

L'art. 58 TUB prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni per la cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco in favore di intermediari finanziari ovvero dei soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB.

L'art. 58 prevede in particolare che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

Tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilità dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative, l'autorizzazione va richiesta dal cessionario medesimo.

Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario.

Gli intermediari finanziari valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualità dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione degli stessi è rimessa altresì la determinazione del prezzo di cessione, la congruità del quale ricade nella responsabilità dei competenti organi aziendali.

### *2.2 Disposizioni di carattere generale*

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il soggetto cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2.3, è menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove ne ravvisi l'opportunità.

Il cessionario dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dal soggetto cessionario presso i locali del cedente, deve essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora venga acquisita una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui il cessionario non sia già in possesso (ad es.: prestazione di servizi di pagamento; esercizio dei servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al par. 2.3, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri indicati nel citato paragrafo.

### *2.3 Operazioni soggette ad autorizzazione*

Sono soggette ad autorizzazione della Banca d'Italia le operazioni di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco realizzate tra soggetti che – anche in esito alla cessione stessa – non appartengono al medesimo gruppo finanziario e il prezzo stabilito per la cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dall'intermediario finanziario cessionario; essa contiene la descrizione dell'oggetto della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che l'intermediario finanziario intende conseguire.

Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB la comunicazione è effettuata a cura della capogruppo.

In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche dell'incidenza dell'eventuale avviamento sul patrimonio di vigilanza dell'intermediario finanziario cessionario.

Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli

eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione dell'intermediario finanziario.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario e del gruppo di appartenenza.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste.

#### *2.4 Operazioni soggette a comunicazione*

Le operazioni, anche infragruppo, in cui il prezzo di cessione superi il 5% del patrimonio di vigilanza dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari sono soggette a comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione contiene le informazioni di cui al par.2.3.

TITOLO V - Capitolo 3  
**VIGILANZA ISPETTIVA**

*SEZIONE I*  
*DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

**1. Premessa**

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso gli intermediari finanziari.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Ai fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall'intermediario ("follow up").

Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Gli intermediari finanziari ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

**SEZIONE II****DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI****1. Svolgimento degli accertamenti**

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d'Italia.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'intermediario.

**2. Accertamenti nei confronti di intermediari finanziari**

Gli accertamenti nei confronti di intermediari finanziari sono, di norma, svolti presso la loro direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

**3. Accertamenti nei confronti di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata**

Ai fini di vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nel consolidamento e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari.

Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società appartenenti a un gruppo finanziario vengono effettuati, di massima, presso la capogruppo, attraverso la quale gli incaricati acquisiscono le informazioni concernenti le restanti società. In tale ambito, ai fini della valutazione complessiva della funzionalità del gruppo assumono particolare rilievo, da un lato, il giudizio sull'attività di direzione e coordinamento della capogruppo, dall'altro, la corrispondenza dei comportamenti delle società controllate agli obblighi di collaborazione informativa cui sono tenute. Gli accertamenti compiuti nei confronti di soggetti non appartenenti a un gruppo finanziario, ma inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, vengono condotti, in genere, nei confronti dei soggetti responsabili del consolidamento. Nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali le ispezioni hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

#### 4. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel “Rapporto ispettivo”, contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l’incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei “rilievi e osservazioni” nel corso di un’apposita riunione dell’organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell’organo con funzione di controllo e il responsabile dell’esecutivo (1).

Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel caso di accertamenti nei confronti di un intermediario che faccia parte di un gruppo finanziario, l’intermediario ispezionato è tenuto, in attuazione dell’art. 110 che richiama l’art. 61, comma 4, TUB, a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei “rilievi e osservazioni”.

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l’intermediario finanziario interessato deve far conoscere alla Banca d’Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia l’intermediario finanziario sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

Negli stessi termini di tempo, la capogruppo invia alla Banca d’Italia le proprie osservazioni in ordine alle contestazioni formulate sulla controllata e sulle iniziative individuate per la rimozione delle irregolarità riscontrate.

---

(1) Qualora non siano formulati “rilievi e osservazioni”, la conclusione degli accertamenti viene comunicata all’intermediario finanziario con apposita lettera.

## TITOLO VI

### SANZIONI

**TITOLO VI - Capitolo 1**  
**PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**  
**AMMINISTRATIVE**

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari finanziari, si rinvia al Provvedimento del 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) e alle Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa.

## TITOLO VII

### **ALTRI SOGGETTI FINANZIARI**

## TITOLO VII - Capitolo 1 CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Premessa

Nell'ambito dell'attività di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 112 TUB attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

L'iscrizione nell'albo rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.

#### 2. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni e dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 106 TUB, che prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- art. 107 TUB, che stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli intermediari finanziari e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rilasciare l'autorizzazione e di disciplinare la relativa procedura;
- art. 108 TUB, che prevede i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
- art. 112 TUB, che disciplina l'iscrizione dei confidi nell'albo ex art. 106;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del XXX;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze XXXXX.

#### 3. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono:

- “attività di garanzia collettiva dei fidi”, l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall'utilizzazione di risorse

provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

- “*fondi monetari*”, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie, utilizzati in funzione di garanzia (1).

#### **4. Destinatari della disciplina**

Il presente capitolo si applica ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

---

(1) Cfr. art. 13, comma 3, del D.L. 269/2003.

*SEZIONE II*  
*REQUISITI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE*

Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo i confidi il cui volume di attività finanziaria sia pari o superiore a 75 milioni di euro .

Per volume di attività finanziaria si intende l'aggregato composto da:

- a) cassa e disponibilità;
- b) crediti verso enti creditizi (2);
- c) crediti verso enti finanziari (3);
- d) crediti verso clientela;
- e) crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
- f) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (4);
- g) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
- h) ratei attivi;
- i) garanzie rilasciate;
- j) altre poste dell'attivo e le operazioni "fuori bilancio".

---

(2) Ad esclusione dei "fondi monetari".

(3) Cfr. nota 2.

(4) Cfr. nota 2.

*SEZIONE III  
OPERATIVITA'*

### **1. Attività prevalente**

I confidi iscritti nell'albo ex art. 106 svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le attività previste dall'art. 112, comma 5, TUB.

La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

1)  $RGCF > 50\% TR$

2)  $AGCF > 50\% TA$

dove:

RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali;

AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi;

TR rappresenta il totale dei ricavi;

TA è il totale dell'attivo (5).

### **2. Attività residuale**

I confidi iscritti nell'albo ex art. 106 TUB possono svolgere le attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nel medesimo albo entro un limite pari al 20 per cento del totale dell'attivo (6).

### **3. Attività connesse e strumentali**

I confidi iscritti nell'albo ex art. 106 TUB possono svolgere attività connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale)

---

(5) Con riferimento ai bilanci redatti ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per totale attivo si intende la somma delle attività "in bilancio" e di quelle "fuori bilancio". Con riferimento ai bilanci redatti secondo il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006, per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del "Totale" delle Garanzie e Impegni, di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa – Parte D ("Altre Informazioni").

(6) Con riferimento ai bilanci redatti ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per totale attivo si intende la somma delle attività "in bilancio" e di quelle "fuori bilancio". Con riferimento ai bilanci redatti secondo il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006, per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del "Totale" delle Garanzie e Impegni, di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa – Parte D ("Altre Informazioni").

Sono ricomprese in tali attività anche le attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

*SEZIONE IV*  
*NORMATIVA APPLICABILE AI CONFIDI*

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti sezioni, i confidi rispettano le seguenti norme delle presenti Disposizioni di vigilanza:

**Titolo I (“Autorizzazione e Attività”)**

- **Capitolo 1 (“Autorizzazione”).** Il Capitolo è integrato come segue:

*Sezione I “Disposizioni di carattere generale”*

Con riferimento al par. 1 (Premessa) si precisa che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i confidi possono adottare anche la forma di società consortile a responsabilità limitata.

*Sezione II “Capitale”*

Il capitale minimo dei confidi, ai fini dell’autorizzazione, è pari a 2 milioni di euro.

*Sezione V “Autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti per le società di nuova costituzione”*

Con riferimento al par. 1 (Domanda di autorizzazione):

- la domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia entro i 60 giorni successivi al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del XXX (superamento della soglia relativa al volume di attività finanziaria).
- La domanda contiene anche:
  - o l’attestazione che il volume di attività finanziaria è pari o superiore a 75 milioni di euro e che lo stesso è stato mantenuto per i sei mesi successivi;
  - o l’attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Titolo IV (Vigilanza prudenziale) delle presenti Disposizioni. In particolare, deve essere attestato che l’ammontare del patrimonio di vigilanza è sufficiente ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali.
- Alla domanda di iscrizione sono allegati anche:
  - o la documentazione da cui risulti il mantenimento del requisito inerente all’ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell’ultimo esercizio. L’attestazione deve fare riferimento a documenti redatti per il pubblico (ad es. situazione dei conti relativa alla fine del semestre successivo alla data di chiusura dell’esercizio per il quale i requisiti risultano verificati) ovvero a evidenze contabili interne;
  - o scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie, redatta secondo lo schema di cui all’All. A;
  - o scheda informativa sulle attività svolte, redatta secondo lo schema di cui all’All. B.

Con riferimento al par. 2 (Istruttoria e valutazione della Banca d'Italia), si precisa che la Banca d'Italia nel corso dell’istruttoria verifica anche che il volume di attività finanziarie sia di importo pari o superiore a 75 milioni di euro.

Le Sezz. VII (Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento) e VIII (Intermediari finanziari esteri) non si applicano ai confidi.

La Banca d'Italia comunica all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, previsto dall'art. 112-bis TUB, l'iscrizione del confidi nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

#### Sezione IX "Decadenza e revoca dell'autorizzazione"

La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione se il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 75 milioni di euro per almeno tre esercizi consecutivi. Il legale rappresentante del confidi comunica alla Banca d'Italia il verificarsi di tale condizione. Alla comunicazione sono allegati la documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale e un piano di dismissione degli attivi di bilancio, di durata non superiore a 12 mesi, rivenienti da attività non consentite ai confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB.

#### – **Capitolo 3 ("Attività esercitabili e partecipazioni detenibili").**

Si applicano ai Confidi solo le Sezz. I ("Disposizioni di carattere generale") e IV ("Partecipazioni detenibili"). La Sez. IV è integrata come segue: i confidi possono assumere partecipazioni in: a) banche, imprese finanziarie e assicurative in misura non superiore al 20 per cento del capitale della società partecipata; è preclusa la detenzione, anche indiretta di partecipazioni di controllo in tali soggetti; b) società strumentali; c) società non finanziarie nel limite dell'1 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante o del 3 per cento nel caso di partecipazioni in organismi di categoria.

#### **Titolo II ("Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali")**

#### – **Capitolo 1 ("Partecipanti al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo").**

La Sez. I ("Disposizioni di carattere generale") è integrata come segue.

##### *Soci dei confidi*

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (7). Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

---

(7) Sono definite "piccole e medie imprese" le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (cfr. art. 2 del decreto del Ministro delle Attività produttive n. 238 del 12.10.2005, attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003).

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi possono sostenere l'attività dei confidi stessi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci.

La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

- **Capitolo 2 (“Esponenti aziendali”).**

### **Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”).**

#### **Titolo IV (“Vigilanza prudenziale”)**

- **Capitolo 1 (“Disposizioni comuni”).**
- **Capitolo 2 (“Ambito di applicazione”).**
- **Capitolo 3 (“Disposizioni di vigilanza prudenziale”).**

Il Capitolo è integrato come segue:

##### *Sezione I (“Patrimonio di Vigilanza”):*

Ove nei bilanci dei confidi siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza, la Banca d'Italia ne valuta la computabilità nel patrimonio medesimo sulla base dei criteri generali previsti per gli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

##### *Fondi pubblici*

Non sono computabili nel patrimonio di vigilanza i fondi pubblici attribuiti ai confidi che:

- presentano vincoli di destinazione (di natura territoriale; riferiti a particolari tipologie di investimento ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi dimensionali di imprese; ecc.) tali da renderli non pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività o a copertura di determinate tipologie di perdite;
- sono assegnati al confidi in semplice gestione (ad esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione);
- sono disciplinati da regolamenti dell'Unione Europea <sup>(8)</sup> e gestiti dalle Regioni sulla base di apposite convenzioni (c.d. fondi DOCUP), in quanto tali fondi presentano, in base alla disciplina loro propria, specifici vincoli di destinazione <sup>(9)</sup>. E' fatta salva l'eventualità che, al termine degli interventi finanziati con Fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l'ente pubblico gestore e in assenza di vincoli di

---

(8) Cfr. in particolare regolamento (CE) n. 1260/1999.

(9) Gli stessi fondi, peraltro, possono essere trattati dal confidi come un deposito in contanti a protezione delle garanzie costituite mediante fondi monetari (cfr. di seguito il par. “Ponderazione delle esposizioni”)

destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali.

In generale, l'inclusione dei fondi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi non viene riconosciuta in via generale ma è valutata dalla Banca d'Italia – nell'esame delle istanze per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB – previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano assegnati in gestione nonché dell'effettiva assenza di vincoli di destinazione <sup>(10)</sup>.

#### *Sezione II (“Rischio di credito”)*

##### *Ponderazione delle esposizioni*

Il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie rilasciate a fronte di operazioni segmentate (“*tranchéd cover*”), per le quali i confidi coprono la quota di “prima perdita” mediante specifici fondi monetari, è – in coerenza con la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni - pari all'ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali rettifiche di valore), a condizione che la convenzione con l'intermediario garantito stabilisca in modo incontrovertibile che i confidi sono tenuti a fornire pagamenti per l'attività di garanzia nei limiti del fondo monetario. In tale circostanza non va calcolato un ulteriore requisito nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari.

Nel caso in cui, a fronte delle perdite fronteggiate dai fondi monetari, siano presenti nel passivo specifici fondi vincolati (in genere alimentati da contributi pubblici), ove detti fondi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa prudenziale in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito, i medesimi possono essere trattati come un deposito in contanti a protezione delle anzidette garanzie.

##### *Sezione XI (“Concentrazione dei rischi”)*

Le operazioni per le quali i confidi coprono la quota di “prima perdita” mediante specifici fondi monetari comporta per il confidi:

- un'esposizione nei confronti di ciascuno dei debitori del portafoglio di attività oggetto di garanzia, per un importo pari al minore tra l'esposizione garantita di ciascun debitore e l'ammontare complessivo dei fondi monetari; e
- un'esposizione nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale i fondi monetari sono depositati per un ammontare pari ai fondi stessi.

#### – **Capitolo 4 (“Processo di controllo prudenziale”).**

---

(10) L'art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) - nel consentire ai confidi di imputare a fondo consortile, capitale sociale o apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007 - ha espressamente e *ope legis* eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi. Pertanto, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi alla data del 30 giugno 2007 in conformità della citata previsione di legge, non è necessaria la preventiva verifica dell'assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell'ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia valuta, in ogni caso, che detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e in particolare che non si tratti di somme per le quali l'intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione per conto dell'ente erogante.

**Titolo V (“Vigilanza informativa e ispettiva”)****Titolo VI (“Sanzioni”).***Allegato A***SCHEMA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

COMPONENTE	IMPORTO DA BILANCIO AL ...../...../..... (unità di euro)	IMPORTO ALLA FINE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ..... (unità di euro)
cassa e disponibilità		
crediti verso enti creditizi		
crediti verso enti finanziari		
crediti verso clientela		
crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria		
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		
azioni, quote e altri titoli a reddito variabile		
ratei attivi		
garanzie rilasciate		
altre poste dell'attivo e operazioni “fuori bilancio”		
<b>TOTALE VOLUME ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		

## Allegato B

## SCHEDA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*(la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)*

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE (unità di euro)	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI		Importo dei crediti in essere
ATTIVITA' DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI NEI CONFRONTI DEI SOCI		Importo delle garanzie in essere
ALTRE ATTIVITA' DI GARANZIA		Importo delle garanzie in essere ripartito per categoria di beneficiario (persone fisiche, imprese, enti pubblici)
ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI		Ripartite per tipologie di attività (servizi di informazione commerciale, servizi di analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale, attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie, ecc.)

**DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 141:  
SCELTE NORMATIVE IN MATERIA DI SOCIETÀ FIDUCIARIE E AGENZIE DI  
PRESTITO SU PEGNO**

## **1. Società fiduciarie**

### **1.1 Premessa**

L'art. 9, comma 8, del d.lgs. 141/2010 ha modificato l'art. 199 TUF nel modo seguente:

*“1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415;*

*2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati dall'articolo 108 al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili”.*

La riforma pertanto si applica alle fiduciarie che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano fiduciarie di tipo “statico” di cui alla legge 1966/1939; e
- siano controllate da una banca o un intermediario finanziario; oppure
- abbiano un capitale non inferiore a €240 mila.

Fatto salvo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 199 TUF, il d.lgs. 141 non abroga né modifica la vigente normativa in materia di società fiduciarie; da ciò consegue il necessario coordinamento con quanto ora previsto dall'art. 199 TUF.

Si descrivono di seguito le scelte normative che si intendono compiere in attuazione dell'art. 199 TUF.

### **1.2 Autorizzazione**

Il permanere in vigore della legge 1966/1939 comporterà la necessità di una “doppia autorizzazione” per le società fiduciarie.

In particolare, le società autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo Economico *ex lege* 1966/1939 che presenteranno la domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB **manterranno anche l'autorizzazione ministeriale** <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. l'art. 10, comma 4, lett. d), delle disposizioni transitorie del d.lgs. 141/10, ove si prevede che almeno tre mesi prima della scadenza del termine entro il quale gli intermediari finanziari possono continuare ad operare (il termine scade un anno dopo l'emanazione delle disposizioni di attuazione del Titolo III del d.lgs. n. 141/10) le società fiduciarie

Le società di nuova costituzione, in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo ex art. 106, prima di presentare la domanda di iscrizione nella sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari, **dovranno ottenere l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Ottenuta l'autorizzazione ministeriale, le fiduciarie in possesso dei requisiti previsti dall'art. 199, comma 2, del TUF hanno **l'obbligo** di inoltrare alla Banca d'Italia la domanda di iscrizione nella predetta sezione separata.

La disciplina autorizzatoria sarà la medesima prevista per gli altri intermediari finanziari ex art. 106 TUB, fatte salve:

- la previsione della soglia minima di capitale, prevista *ad hoc* dall'art. 199 TUF per le fiduciarie non controllate da una banca o un intermediario finanziario ;
- la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività previste dalla legge 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995 (cfr. *infra*).

### 1.3. Operatività

La legge 1966/1939 e il D.M. 16 gennaio 1995 delimitano in modo puntuale l'oggetto sociale delle fiduciarie. In sintesi, a tali società è consentita:

- l'amministrazione di beni e patrimoni per conto di terzi con o senza intestazione fiduciaria;
- la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti;
- l'organizzazione e revisione contabile di aziende,
- le attività "complementari e strumentali". Da queste ultime sono escluse dal D.M. la "*possibilità di contrarre debiti in proprio o assumere impegni finanziari o in proprio se non per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche; la possibilità di contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato*".

Tenuto conto che lo stesso art. 199 TUF rinvia a una futura riforma organica delle fiduciarie, e considerato il perimetro circoscritto dei poteri di vigilanza che la Banca d'Italia eserciterà su tali intermediari (cfr. *infra*), anche le fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo previsto dall'art. 106 TUB **dovranno rispettare i limiti operativi previsti per la generalità delle società fiduciarie** <sup>(2)</sup>.

### 1.4 Vigilanza

Per quanto concerne i profili di vigilanza, l'art. 199, comma 2, del TUF, nel richiamare l'art. 108 TUB relativo ai poteri di vigilanza della Banca d'Italia, specifica che tali poteri vengono esercitati al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dal d.lgs. 231/2007.

Tenuto conto del tenore letterale della disposizione citata, i poteri dell'Autorità di vigilanza saranno finalizzati alla copertura **dei fini e degli scopi di cui alla normativa antiriciclaggio.**

---

esistenti previste dall'art. 199, comma 2, del TUF, presentino istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

<sup>(2)</sup> Le fiduciarie, pertanto, non potranno svolgere attività di concessione di finanziamenti. Di conseguenza, rimarrà fermo anche quanto disposto dall'art. 12 comma 6 del D.M., ove si prevede che il fiduciante debba anticipare alla fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi.

A tal fine, si intende applicare alle società fiduciarie – fermo restando il principio di proporzionalità – le disposizioni previste per gli intermediari ex art. 106 in materia di organizzazione amministrativa e contabile nonché controlli interni, tenuto conto che una organizzazione robusta è un presupposto necessario a prevenire il coinvolgimento del soggetto in fenomeni di riciclaggio.

Inoltre, verrà previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo riveniente dalla mancata conformità alla normativa antiriciclaggio. Tale requisito potrebbe essere commisurato: a) a una percentuale dei ricavi, in analogia a quanto previsto dalla regolamentazione prudenziale per i rischi operativi delle banche; b) a una percentuale dei costi operativi o dell'ammontare delle masse patrimoniali intestate, in analogia a quanto previsto dalla disciplina della gestione del risparmio per le SGR.

Alla luce della vigente normativa, rimarranno inoltre ferme tutte le attuali competenze del Ministero dello Sviluppo Economico previste dalle “Disposizioni di Vigilanza” di cui al Titolo VI del D.M. 18 gennaio 1995<sup>(3)</sup>.

## **2. Agenzie di prestito su pegno**

L'art. 112, ultimo comma, del TUB prevede che alle agenzie di prestito su pegno si applichi l'art. 106 relativo all'iscrizione nell'albo, prevedendo altresì la possibilità per la Banca d'Italia di escludere l'applicazione agli stessi intermediari di alcune disposizioni del Titolo V del TUB, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario.

In attuazione di tale previsione, alle agenzie citate verrà applicata in generale la disciplina ordinaria in materia di intermediari finanziari ex art. 106 TUB, fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità con particolare riguardo all'applicazione delle norme in materia di *governance* e assetto dei controlli interni.

Tenuto conto delle assai limitate dimensioni nonché della specificità dell'operatività svolta da tali intermediari, e nel presupposto che non esercitino altre attività finanziarie oltre al prestito su pegno, si applicheranno le seguenti esenzioni:

- ai fini dell'autorizzazione verrà applicata una soglia minima di capitale inferiore a quanto previsto per gli altri intermediari finanziari ed invariata rispetto a quella attuale (600 mila euro);
- per quanto concerne alla vigilanza prudenziale, sarà esclusa l'applicazione della normativa in materia di ICAAP nell'ambito del II Pilastro (Processo di revisione e valutazione prudenziale) e di III Pilastro (Informativa al pubblico).

Rimangono fermi gli obblighi di redazione dei bilanci sulla base dei criteri IAS/IFRS nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, usura e trasparenza; è, invece, esclusa l'applicazione della normativa in materia di credito al consumo.

---

<sup>(3)</sup> Non sarà applicabile, tuttavia, il comma 5 dell'art. 15 del citato D.M., ove si disciplina l'“archivio unico” ora previsto dal d.lgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni di attuazione.